SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 1° ottobre 2002, n. **261.**

Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante: «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente», ed in particolare gli articoli 5, 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota prot. n. UL/2002/7437 del 3 ottobre 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:

a) ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 351 del 1999;

b) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati di cui al medesimo articolo 8;

c) ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento della qualità dell'aria nelle zone di cui al medesimo articolo 9.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le disposizioni del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 2.

Criteri per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente

1. Ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 351 del 1999, e dell'individuazione delle zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto, si utilizzano le direttive tecniche contenute nell'allegato 1.

Art. 3.

Principi generali per l'elaborazione dei piani e dei programmi

1. Nell'elaborazione dei piani e programmi di cui all'articolo 1, le regioni assicurano un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana e si attengono, in particolare, ai seguenti obiettivi e principi:

a) miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;

b) coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;

c) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;

d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;

e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;

f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;

g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

Art. 4.

Elementi conoscitivi per l'elaborazione dei piani e dei programmi

1. I piani e i programmi di cui all'articolo 1 sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi:

a) stato della qualità dell'aria, quale risulta dalla valutazione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 351 del 1999;

b) sorgenti di emissioni, quali risultano da inventari delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale, elaborati sulla base dei criteri di cui all'allegato 2 o elaborati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché aggiornati ed integrati secondo i criteri di cui al medesimo allegato 2;

c) ambito territoriale nel quale il piano si inserisce, con particolare riferimento ad aspetti come l'orografia, le condizioni meteo-climatiche, l'uso del suolo, la distribuzione demografica anche con riguardo alle fasce più sensibili della popolazione, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale, la presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico, caratterizzate da ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali protette, beni culturali ed ambientali;

d) quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico.

Art. 5.

Struttura e contenuti dei piani e dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999

1. I piani e i programmi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999 sono redatti secondo l'indice riportato nell'allegato 3 e contengono una scheda tecnica che riporta le informazioni di cui all'allegato *V* del medesimo decreto legislativo.

2. L'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 4, secondo il seguente schema:

a) definizione di scenari di qualità dell'aria riferiti al termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 351 del 1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del presente regolamento e delle misure conseguentemente adottate;

b) individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria entro i termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 351 del 1999;

c) individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *b)*. Ciascuna misura è corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità dell'aria, di riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilità tecnico-economica;

d) selezione dell'insieme di misure più efficaci per realizzare gli obiettivi di cui alla lettera *b)*, tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni;

e) indicazione, per ciascuna delle misure di cui alla lettera *d)*, delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili, dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione delle misure;

f) indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *b)*.

3. Ai fini dell'individuazione delle risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *b)*, hanno priorità le misure da attuare nelle zone in cui il livello di uno o più inquinanti sia superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza.

Art. 6.

Mantenimento della qualità dell'aria nelle zone di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999

1. Per l'elaborazione dei piani di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999 si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nell'allegato 4.

2. Al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite di qualità dell'aria, i piani di cui al presente articolo stabiliscono, sulla base degli elementi conoscitivi di cui all'articolo 4, i livelli massimi che non devono essere superati dall'insieme delle emissioni delle sorgenti individuate dagli inventari.

3. Nelle zone di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la costruzione o la modifica di opere, impianti e infrastrutture, si deve tener conto dei livelli massimi stabiliti ai sensi del comma 2.

Art. 7.

Pianificazione integrata e concertazione con gli enti locali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformità al proprio ordinamento, ad adottare i piani e i programmi di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.

2. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani e programmi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Gli inventari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, sono aggiornati con una cadenza corrispondente al monitoraggio delle singole fasi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *e)* ed *f)*, per le parti relative ad inquinanti, settori e zone considerati dalle misure previste nell'ambito di tali fasi di attuazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 216

ALLEGATO 1
(art. 2, comma 1)

"DIRETTIVE TECNICHE CONCERNENTI LA VALUTAZIONE PRELIMINARE"

INTRODUZIONE

Obiettivo della valutazione preliminare della qualità dell'aria è individuare in prima approssimazione le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, al fine di stabilire il regime di monitoraggio e la modalità di gestione della qualità dell'aria.

Se sono disponibili misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si passa alla fase di determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni, più avanti descritta, seguita dalla fase di interpretazione dei dati pervenendo così all'individuazione delle zone.

Nel caso in cui non siano disponibili misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è necessario effettuarle e integrare misure in siti fissi con altre tecniche come metodi di misura indicativi, tecniche di stima obiettiva[1] e modelli di diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera. Le fasi successive della valutazione preliminare riguardano, anche in questo caso, la determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni, più avanti descritta, seguita dalla fase di interpretazione dei dati pervenendo così all'individuazione delle zone.

1. TECNICHE DI VALUTAZIONE CHE INTEGRANO LE MISURE IN SITI FISSI

1.1 METODI DI MISURA INDICATIVI

I metodi di misura indicativi prevedono misure che sono generalmente meno accurate di quelle fatte con il metodo di riferimento. Tecniche di misure indicative basate sull'uso di un laboratorio mobile (o ogni altro supporto alla misura mobile o trasportabile) e metodi di misura manuale, come le tecniche di campionamento diffusivo in particolare, sono di particolare interesse, a causa dei costi relativamente bassi e della semplicità delle operazioni in confronto con quanto necessario per il funzionamento di stazioni di misura fisse.

1.1.1 USO DELLA TECNICA DI CAMPIONAMENTO DIFFUSIVO

Il basso costo e la facilità di realizzazione di campagne di monitoraggio dell'aria ambiente con la tecnica del campionamento diffusivo consentono l'effettuazione d'indagini con un'elevata risoluzione spaziale (alta densità di campionamento).
La tecnica è particolarmente adatta alla determinazione della distribuzione di inquinanti su un'area estesa e per valutare livelli di concentrazione integrati su periodi temporali abbastanza lunghi (valori limite di lungo termine).
Valori limite di breve periodo (medie orarie espresse in percentili) possono essere derivati statisticamente, comparando le misure su lungo periodo – ottenute dal campionamento diffusivo - con misure, effettuate in luoghi simili e/o vicini, realizzate con strumentazione ad alta risoluzione temporale.
La metodologia del campionamento diffusivo può essere usata per ottenere mappe di concentrazioni in aree estese, per determinare aree di concentrazione massima ed eventualmente <u>può essere</u>

[1] Le tecniche di stima obiettiva (o misure obiettive) sono metodi matematici per calcolare le concentrazioni da valori misurati in altre locazioni e/o tempi, basati su conoscenze scientifiche della distribuzione delle concentrazioni: un esempio è l'interpolazione lineare basata sull'ipotesi che l'andamento delle concentrazione è sufficientemente uniforme. Un altro esempio è un modello di dispersione adattato per riprodurre concentrazioni misurate nel suo dominio.

combinata con l'uso di laboratori mobili. Inoltre, può essere utilizzata come metodo per l'ottimizzazione di reti di monitoraggio fisse.

Quando la metodologia del campionamento diffusivo è utilizzata per la valutazione preliminare devono essere compiute le seguenti azioni:

1. individuazione delle principali sorgenti d'emissione;
2. costruzione di una griglia sull'area investigata, prendendo in considerazione la densità dei siti di campionamento;
3. selezione per ogni cella della griglia di un sito rappresentativo della concentrazione di fondo, non direttamente influenzato da sorgenti locali;
4. se importante, selezione di ulteriori siti di campionamento in prossimità di sorgenti d'inquinamento rilevanti;
5. installazione dei campionatori ed esposizione per un periodo rappresentativo, considerando il tempo minimo di copertura temporale;
6. a supporto di controllo e assicurazione di qualità delle misure (QA/QC), si raccomanda l'installazione di alcuni campionatori in duplicato/triplicato per valutare la riproducibilità delle determinazioni. Campionatori non esposti ("bianco di campo") dovrebbero essere maneggiati con le stesse modalità dei campionatori esposti al fine di stabilire l'effetto dello stoccaggio e del trasporto sul valore di concentrazione misurato;
7. realizzazione delle analisi dei campionatori diffusivi in laboratorio secondo le modalità indicate dal produttore e calcolo dei livelli di concentrazione;
8. calcolo della distribuzione dei livelli d'inquinamento per interpolazione delle misure fatte in ciascuna cella della griglia di campionamento. Le misurazioni effettuate in prossimità di sorgenti rilevanti (*hot spot*) non sono rappresentative di superfici estese, quindi, non dovrebbero essere incluse nei calcoli per l'interpolazione;
9. rappresentazione grafica nella forma di carta topografica. Gli *hot spot* sono indicati come un punto;
10. stima dei percentili comparando i dati con serie di dati ottenuti in luoghi simili e/o vicini con strumentazione automatica;
11. confronto dei risultati con i valori limite.

Va assicurata una elevata qualità dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Ulteriori indicazioni sull'uso della tecnica di campionamento diffusivo possono essere trovate nella documentazione di supporto al presente allegato.

1.1.2 USO DI UN LABORATORIO MOBILE PER LA VALUTAZIONE DI AREE DI MASSIMA CONCENTRAZIONE

I laboratori mobili o le stazioni di misura trasferibili usualmente combinano i vantaggi dei metodi di misura automatici con la mobilità e flessibilità d'utilizzo.
Per gli inquinanti per cui i sistemi automatici di misura non esistono o non sono metodi ufficiali i laboratori mobili possono essere equipaggiati con strumentazione non automatica in grado di eseguire il prelievo del campione.
La durata, i periodi e la frequenza delle campagne di misura o dei periodi di rilevamento dovranno essere fissati in modo da essere rappresentativi del periodo di riferimento del valore limite (1 ora, 24 ore, 1 anno).
L'area di massima concentrazione in una zona viene determinata considerando la distribuzione delle sorgenti, le condizioni meteo-climatiche locali e l'orografia.
Le tipologie delle sorgenti presenti in un'area sono molto importanti quando si deve individuare il sito di misurazione.

L'impatto di sorgenti collocate in punti elevati (camini) è spesso difficile da misurare al livello del suolo perché la direzione e la velocità del vento e la loro variazione con l'altezza modificano la localizzazione dei massimi di concentrazione al livello del suolo.
Per il monitoraggio dell'inquinamento da vie di comunicazione, l'impatto diminuisce con la distanza dalla strada ed il livello d'inquinamento sarà in media proporzionale al volume di traffico.
Serie temporali di concentrazioni orarie dovrebbero riflettere le variazioni nell'intensità del traffico.
Le più alte concentrazioni per periodi di 24 ore dovrebbero verificarsi in aree dove la strada corre parallela alla direzione più frequente del vento o dove la curvatura della strada permette il rimescolamento di masse d'aria provenienti da più direzioni.
Per il monitoraggio dell'inquinamento da sorgenti di uno specifico territorio (un'area) il sito di misura dovrebbe essere scelto al centro dell'area indagata e comunque dovrebbero essere evitati gli impatti da sorgenti specifiche (es. rifornimenti di carburante, piccoli inceneritori ecc).
In situazioni complesse risultanti in un'alta variabilità della distribuzione spaziale dell'inquinante è opportuno eseguire le misurazioni in più punti.
Quando si applica la tecnica sopraddetta dovrebbero essere espletate le seguenti azioni:

1. individuazione dell'area in cui s'ipotizza la massima concentrazione, utilizzando misure pregresse o informazioni derivate da similitudine con aree comparabili o inventari d'emissione o studi di modellistica. La tecnica di campionamento diffusivo usata come un mezzo per determinare la distribuzione spaziale degli inquinanti, può essere una possibile alternativa per la determinazione dell'area di massima concentrazione;
2. dalle serie temporali di misurazioni pregresse o da informazione derivata da similitudine con aree comparabili, determinare il lasso di tempo in cui è probabile misurare il massimo livello d'inquinamento;
3. realizzazione delle misurazioni;
4. confronto dei risultati ottenuti con i valori limite e selezione del regime di monitoraggio.

Va assicurata una elevata qualità dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Informazioni specifiche per gli inquinanti

Il laboratorio mobile dovrebbe essere equipaggiato con un analizzatore per ognuno degli inquinanti considerati.
Un laboratorio mobile può facilmente realizzare la misurazione contemporanea di vari inquinanti, e può costituire un mezzo di *screening* per quegli inquinanti per cui tecniche d'analisi di basso costo non sono disponibili (PM_{10}, metalli pesanti ed I.P.A.).

1.1.3 USO DI UN LABORATORIO MOBILE PER IL MONITORAGGIO A GRIGLIA

Un laboratorio mobile può essere utilizzato anche per valutare la distribuzione spaziale di inquinanti su grandi aree.
Il monitoraggio su una griglia è realizzato dividendo l'area d'interesse in una griglia a maglia quadrata e misurando l'inquinamento in ciascuna cella. Le misure sono realizzate per brevi periodi di tempo a ciascuna intersezione delle linee della griglia e ripetute durante il corso dell'anno.
Le date e le ore delle misure sono scelte in modo casuale ma comunque tenendo in considerazione che devono essere equamente distribuite sui mesi, giorni della settimana ed ore del giorno. È opportuno fissare uno schema di misura per cui le intersezioni adiacenti sulla griglia non siano monitorate nello stesso giorno.

I valori singoli misurati ai quattro angoli di ciascuna cella sono usati per calcolare il valore medio della concentrazione nella cella e per le isoplete sull'area. I percentili possono essere stimati dalla distribuzione di frequenza.
Il metodo non è applicabile per la caratterizzazione di *hot spot*.

Quando la metodologia è utilizzata per la valutazione preliminare devono essere compiute le seguenti azioni:

1. costruzione della griglia sull'area d'indagine prendendo in esame la densità della griglia;
2. preparazione di uno schema di misurazione, scegliendo in modo casuale nell'anno le date e le ore per le misurazioni, ma comunque tenendo in considerazione che debbono essere equamente distribuite sui mesi, giorni della settimana ed ore del giorno, inoltre, particolare attenzione deve essere posta nel non far coincidere nello stesso giorno le misurazioni sulle intersezioni adiacenti della griglia;
3. realizzazione delle misurazioni all'intersezione di ciascuna cella della griglia;
4. calcolo delle medie annuali per ciascuna cella della griglia dai singoli valori misurati alle intersezioni di cella;
5. costruzione di una mappa riportante le isoplete sull'area studiata;
6. stima dei percentili comparando i dati con serie estese di dati ottenuti in siti simili con strumentazione automatica.

Va assicurata una elevata qualità dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

1.2 MODELLI

In generale, i modelli di dispersione sono un utile strumento per:

- ottenere campi di concentrazione anche in porzioni di territorio ove non esistano punti di misura, o estendere la rappresentatività spaziale delle misure stesse;
- ottenere informazioni sulle relazioni tra emissioni e immissioni (matrici sorgenti – recettori) discriminando quindi fra i contributi delle diverse sorgenti;
- valutare l'impatto di inquinanti non misurati dalla rete di monitoraggio;
- studiare scenari ipotetici di emissioni alternativi rispetto al quadro attuale o passato.

Il risultato della simulazione modellistica è connotato da un certo grado di incertezza che risulta dalla composizione dell'incertezza intrinseca al modello (dovuta alla incapacità di descrivere perfettamente i fenomeni fisici) e di quella associata ai dati di ingresso, in particolare alle emissioni e ai parametri meteoclimatici.

Una corretta applicazione modellistica necessita di una procedura rigorosa di confronto con le misure, che consenta la verifica e la taratura del modello. Questo punto presuppone un disegno ottimale della rete di monitoraggio, sufficiente affidabilità, accuratezza e rappresentatività delle misure, e una buona conoscenza delle emissioni delle sostanze inquinanti che influenzano la qualità dell'aria, sia in termini quantitativi che di distribuzione spaziale e temporale.

1.2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEI MODELLI

La scelta del modello o dei modelli da applicare deve essere effettuata rispondendo, in successione, ad alcune domande di carattere generale. Dapprima, deve essere correttamente definito lo scenario di applicazione, cioè l'insieme degli elementi caratteristici del problema che consentono di individuare la categoria di modelli appropriata: scala spaziale e temporale, complessità territoriale, orografica e meteoclimatica dell'area, tipologia delle sorgenti di emissione, sostanze inquinanti da considerare (in particolare, se soggette a reazioni chimiche o no). In seconda battuta, si devono

verificare, in dettaglio, i requisiti delle uscite che si desiderano dal modello e la disponibilità di tutti i dati di ingresso necessari e delle risorse hardware e software, e procedere quindi alla selezione del modello più opportuno.

Per quanto riguarda la *scala spaziale*, si dovranno considerare anzitutto i modelli in grado di riprodurre efficacemente i fenomeni che, alla scala locale o alla microscala (per esempio, in un canyon urbano) determinano i valori di inquinamento più alti, da confrontare con gli standard di qualità. D'altra parte, gli stessi fenomeni hanno, in molti casi, origini e caratteristiche a scala più grande, per cui può essere opportuno l'uso di un modello a mesoscala a elevata risoluzione o l'uso di più modelli in cascata (*nested*) con estensione decrescente e risoluzione crescente.

Per quanto riguarda la *scala temporale*, partendo dai tempi di riferimento e dal tipo di indicatore contemplato dalla normativa, occorre fare ricorso sia a modelli di "breve periodo", in grado cioè di simulare episodi di inquinamento atmosferico intenso, sia a modelli di "lungo periodo", in grado di stimare gli indicatori da confrontare con gli standard di qualità che hanno periodo di riferimento di un anno. Per contemperare le due esigenze è auspicabile disporre di serie temporali significative di dati meteorologici, e di modelli in grado di calcolare la serie temporale dei campi di concentrazione in aria. Da quest'ultima è poi possibile ricavare la distribuzione spaziale degli indicatori da confrontare con gli standard di qualità della sostanza inquinante considerata. Un indicatore è definito, in generale, dal parametro statistico (media, percentile, ecc.), dal tempo di media (o di campionamento) e dal periodo di riferimento.

La valutazione della *complessità* dell'area su cui si effettua la valutazione deve tenere conto delle caratteristiche orografiche del territorio, di disomogeneità superficiali (discontinuità terra-mare, città-campagna, acque interne) e condizioni meteo-diffusive non omogenee (calma di vento negli strati bassi della troposfera, inversioni termiche eventualmente associate a regimi di brezza); l'uso di modelli analitici (gaussiani e non) si considera generalmente appropriato nel caso di siti non complessi, mentre qualora le disomogeneità spaziali e temporali siano rilevanti per la dispersione, è opportuno ricorrere all'uso di modelli numerici tridimensionali, articolati in un preprocessore meteorologico (dedicato principalmente alla ricostruzione del campo di vento) e in un modello di diffusione.

I modelli devono ovviamente includere un modulo di *trasformazione chimica* qualora si debba simulare il comportamento di inquinanti reattivi in atmosfera e la formazione di inquinanti secondari.

Anche la tipologia delle principali *sorgenti* di emissione determina la categoria di modelli da prendere in considerazione. Per sorgenti puntuali, lineari e areali in numero limitato e riconducibili a geometrie standard, possono essere impiegati modelli analitici e lagrangiani a particelle. Nel caso più generale di un insieme di sorgenti puntuali e diffuse sul territorio, occorre partire da un inventario delle emissioni su grigliato regolare alla risoluzione opportuna, che viene normalmente accoppiato a un modello di dispersione euleriano.

In via preliminare può essere vantaggioso valutare l'esistenza di condizioni critiche per la qualità dell'aria attraverso modelli basati su ipotesi conservative, che cioè per loro natura generalmente sovrastimano le concentrazioni in aria. In questo contesto i modelli sono applicati per valutazioni di breve periodo calcolate su una casistica di possibili condizioni meteorologiche, senza tenere conto delle reali frequenze di occorrenza sul territorio di interesse. I valori di picco così ottenuti vengono sommati al livello del fondo, misurato o stimato, e la somma risultante confrontata con il valore limite della qualità dell'aria per l'inquinante in esame. Se i valori così calcolati sono al di sotto del valore limite il territorio in esame può essere ritenuto non critico e non è necessaria l'applicazione

di modelli più complessi o l'utilizzo di dati di ingresso più raffinati. Nei casi in cui non si disponga dei dati meteorologici appropriati, questi modelli possono rappresentare l'unico approccio possibile.

Ulteriori indicazioni relative alle caratteristiche generali dei modelli possono essere trovate nella documentazione di supporto al presente allegato.

1.2.2 PROCEDURA DI APPLICAZIONE DEI MODELLI

Una procedura di applicazione dei modelli per la valutazione della qualità dell'aria può essere schematizzata nei seguenti passi.

1. Definizione chiara dell'obiettivo, cioè dell'informazione che ci si attende dall'applicazione dei modelli, a integrazione dell'informazione che proviene dalle misure. Ciò implica la definizione dei seguenti elementi dello scenario: le *dimensioni dell'area* su cui sono attesi i risultati del modello; la *risoluzione spaziale* (cioè la distanza minima per la quale il modello è in grado di calcolare variazioni spaziali significative del campo di concentrazione); le *sostanze inquinanti* da prendere in considerazione; *l'indicatore di qualità dell'aria* che si vuole stimare (il tempo di media determina anche la *risoluzione temporale* del modello, cioè l'intervallo di tempo che intercorre tra due campi di concentrazione consecutivi calcolati dal modello); la tipologia e la quantità delle *sorgenti di emissione* da considerare.
2. Ricerca e raccolta di tutti i dati necessari o utili alla simulazione modellistica: *dati territoriali* (cartografia, orografia, uso del territorio); *dati meteorologici* (osservazioni da stazioni meteorologiche standard, parametri micrometeorologici, dati telerilevati, campi di variabili meteorologiche calcolati con modelli a elevata risoluzione); *dati di emissione* (localizzazione e quantificazione delle emissioni nel caso di sorgenti specifiche, inventario delle emissioni nel caso di sorgenti numerose e diffuse); *concentrazioni in aria* degli inquinanti (da reti di monitoraggio o da campagne sperimentali), anche al fine di determinare le condizioni al contorno degli inquinanti che vengono trasportati all'interno del dominio di calcolo.
3. Identificazione della categoria di modelli appropriata per raggiungere l'obiettivo di cui al punto 1, e in grado di utilizzare al meglio i dati di cui al punto 2. Essa può variare dai modelli analitici "a pennacchio" per una sorgente puntiforme che emette una sostanza chimicamente inerte a scala locale su terreno piatto, ai modelli euleriani di trasporto, diffusione e trasformazione chimica accoppiati a un inventario delle emissioni a elevata risoluzione, per il caso più generale. Valutazione delle risorse necessarie e disponibili rispetto alla categoria di modelli identificata, in termini di risorse hardware, di tempo e umane, esperienza nell'uso dei modelli, tipo e quantità di dati necessari. Se la valutazione dà complessivamente esito negativo e non è possibile intraprendere ulteriori azioni per rendere possibile l'applicazione modellistica, rivedere l'obiettivo al punto 1 e conseguentemente il punto 2.
4. Predisposizione di tutti i dati di ingresso nel formato necessario ed esecuzione del modello. Calcolo degli indicatori da confrontare con gli standard di qualità e con le misure disponibili.
5. Valutazione critica dei risultati del modello, verificandone anche la congruenza con eventuali misure disponibili; valutazione dell'accuratezza e dell'incertezza dei risultati, anche attraverso il calcolo di indicatori statistici standard di performance dei modelli. Se l'esito è insoddisfacente, passare al punto 7.
6. Utilizzo dei risultati. Tracciatura di mappe relative al territorio in esame per ogni indicatore e per ogni inquinante anche non monitorato dalla rete; valutazione dell'influenza dei diversi comparti emissivi sui livelli di inquinamento e valutazione percentuale delle interferenze e sovrapposizioni tra diverse sorgenti; rilievo della necessità di misure su aree di ricaduta segnalate dal modello e non monitorate; eventuale ottimizzazione della rete di monitoraggio; predisposizione di simulazioni con scenari emissivi generati da ipotesi di risanamento e confronto quantitativo della loro efficacia.
7. Nuova definizione delle modalità di esecuzione del modello, attraverso una o più delle seguenti azioni. Modifica di parametrizzazioni del modello rivelatesi inadeguate; sostituzione o

integrazione di dati di ingresso risultati insufficienti o inadeguati, con particolare riguardo all'inventario delle emissioni; svolgimento di campagne sperimentali *ad hoc* finalizzate alla raccolta di misure in aree segnalate come critiche dal modello, e non monitorate; scelta di un modello alternativo e ripetizione dei passi 3-6.

1.2.6 INCERTEZZA DELLE STIME EFFETTUATE CON I MODELLI

Si possono elencare almeno quattro elementi di difficoltà nel confronto tra misure di concentrazione in aria e stime ottenute con i modelli:

- le stime dei modelli rappresentano generalmente valori medi su un volume definito in relazione alla risoluzione spaziale del modello, e su un intervallo di tempo definito dalla frequenza delle osservazioni meteorologiche e dei dati di emissione, mentre le misure sono puntuali e relative a intervalli di tempo non necessariamente uguali a quelli del modello;
- le misure sono affette a loro volta da errori ed incertezze;
- il modello rappresenta comunque la realtà dei fenomeni fisici con un certo grado di approssimazione e di inaccuratezza;
- errori e incertezze nei dati e nei parametri di ingresso ai modelli influenzano i risultati dei modelli.

L'incertezza da associare alle stime prodotte dai modelli andrebbe determinata caso per caso sulla base della natura della grandezza da stimare (l'incertezza sui valori massimi o sul 98° percentile di una distribuzione può essere molto diverso da quello sul valore medio annuo), della complessità territoriale e meteoclimatica dello scenario, delle dimensioni del dominio di calcolo, e delle caratteristiche delle emissioni. Sulla base delle esperienze più frequenti di applicazione e di validazione dei modelli, e tenendo anche presente alcune peculiarità geografiche e meteoclimatiche del territorio italiano, che ne accrescono l'incertezza, si può stimare orientativamente in un fattore due l'incertezza tipica dei valori medi annui su un punto recettore, e un'incertezza inferiore, di alcune decine di punti percentuali, se si considera l'integrale delle concentrazioni sulla superficie.
Vanno in linea generale raggiunti livelli di qualità dei dati, se possibile, analoghi a quelli indicati nei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Per quanto riguarda i metodi statistici per valutare l'accuratezzadi un modello attraverso il confronto dei suoi risultati con un set di misure di riferimento, si può fare riferimento all'annesso 2 del rapporto europeo "Guidance report on preliminary assessment under EC air quality directives".

1.2.3 FONTI DI INFORMAZIONE

Informazioni su modelli e codici disponibili possono essere trovati nella biblioteca dell'EPA (*U.S. Environment Protection Agency* – sito: http://www.epa.gov/scram001), che contiene in maggioranza modelli *gaussiani*, o al CARB (*California Air Research Board* – sito: http://www.arb.ca.gov/homepage.htm) che presenta un'ottima scelta di modelli per il trattamento delle reazioni chimiche degli inquinanti in atmosfera. Inoltre in ambito europeo si può fare riferimento allo *European Topic Centre on Air Quality* dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (sito: http://www.etcaq.rivm.nl), che tra l'altro predispone, organizza e aggiorna una "banca modelli" (MDS – *Model Documentation System*) accessibile all'indirizzo http://aix.meng.auth.gr/lhtee/database.html, attraverso la quale si ha una descrizione delle caratteristiche di più di 80 modelli, e informazioni sulla loro disponibilità.

Da alcuni anni si tiene una serie di conferenze (*International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes*, giunta quest'anno alla sesta edizione) originariamente dedicate alla definizione e applicazione di criteri standard di validazione, al fine di pervenire a una armonizzazione dei modelli regolatori. In questo ambito, è stato messo a punto un *model evaluation kit* (Olesen, 1997) che contiene alcuni set di dati sperimentali e alcune *routines* per la validazione mediante indicatori statistici standard di performance dei modelli.
L'ANPA, attraverso il Centro Tematico Nazionale Atmosfera Clima Emissioni (CTN-ACE) ha realizzato sul sito web www.sinanet.anpa.it (percorso: aree tematiche > qualità dell'aria > modellistica), alcune pagine in cui sono presentati criteri di guida alla scelta di modelli di dispersione degli inquinanti atmosferici; il sito contiene anche la documentazione disponibile per alcuni modelli selezionati, sulla base di una rassegna delle principali esperienze di utilizzo dei modelli effettuate in Italia.
Ulteriori indicazioni sui modelli possono essere trovate nella documentazione di supporto al presente allegato.

2 DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DELLE CONCENTRAZIONI

Nel seguito si descrivono alcune possibili modalità di generalizzazione spaziale dei livelli misurati.

2.1 MISURE + INTERPRETAZIONE

Si usa quando le misure fisse sono la sola sorgente di informazione e si assume che la rete copra e sia rappresentativa dell'intero territorio. In questi casi i metodi di misura della concentrazione devono essere combinati con una accurata strategia di macro-siting, in cui la rappresentatività spaziale delle stazioni è ben documentata e la copertura spaziale della rete è assicurata.
Le misure indicative possono essere usate per supplementare l'informazione fornita dalle misure fisse per la determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni. Il loro costo relativamente basso permette il loro utilizzo per misurare la qualità dell'aria in numerosi siti e valutare la distribuzione degli inquinanti in una data area. Mappe delle concentrazioni degli inquinanti possono essere ottenute interpolando le misure. La combinazione misure + interpretazione può essere usata per la mappatura di inquinanti dell'aria in un'area in particolare per le seguenti applicazioni: valutare i superamenti dei valori limite dell'area e popolazione esposta; dare supporto per la definizione di zone; classificazione di un territorio in aree di omogenea qualità dell'aria; progettazione e ottimizzazione della rete di rilevamento; aiutare nella validazione di modelli matematici e nel controllo dell'efficacia di misure di abbattimento.

2.2 MISURE + TECNICHE DI STIMA OBIETTIVA

Per stima obiettiva si intende la valutazione della qualità dell'aria tramite metodi matematici per calcolare le concentrazioni da valori misurati in altre locazioni e/o tempi, basati su conoscenze scientifiche della distribuzione delle concentrazioni. Anche questo approccio fa riferimento ai risultati del monitoraggio ma il processo di generalizzazione è più elaborato.
Un metodo comune per generalizzare i dati misurati in un punto è l'interpolazione spaziale. Questa tecnica è utile per aree uniformi con gradienti di concentrazione uniformi tra le stazioni, ma variazioni a piccola scala tra stazioni non possono essere identificate. E' usata per la distribuzione a larga scala (livello continentale, rurale) e talvolta anche per urban background. Dalle mappe prodotte, possono essere desunte statistiche spaziali.
L'interpolazione è migliorata usando relazioni tra i livelli di inquinamento dell'aria e le caratteristiche geografiche.
L'approccio di usare le caratteristiche locali per traslare le concentrazioni misurate in altre locazioni può anche essere usato per la descrizione di insiemi di situazioni simili a piccola scala come strade o dintorni di certi tipi di piccole imprese per i quali non è utile dare mappe individuali dettagliate.

Per parametri chiave selezionati (riguardo alla dimensione delle sorgenti, condizioni meteorologiche, configurazione) è possibile stabilire relazioni empiriche con i livelli di qualità dell'aria il che permette di valutare i livelli di inquinamento in locazioni simili. Queste tecniche usano i parametri chiave per le interpolazioni invece delle distanze fisiche in caso di interpolazione spaziale.
Quando le relazioni tra i livelli di qualità dell'aria e le caratteristiche locali hanno una grande quantità di dettagli possono essere considerate insieme come costituenti un modello. I modelli costruiti da relazioni empiriche tendono a essere semplici, mentre i modelli basati su processi di informazioni fisiche, chimiche e tecnologiche possono variare da semplici a complessi. Ma anche nei modelli complessi, alcuni parametri del modello di cui non si conosce a priori il valore esatto possono essere scelti per adattare i risultati del modello alle misure. Queste procedure di adattamento dei modelli possono dare una mappa dettagliata o rassegne statistiche dei livelli di concentrazione. Questa procedura non tiene in conto l'incertezza dei risultati misurati. In alcune variazioni il modello può essere aggiustato per riprodurre esattamente i dati chiave misurati (interpolazione intelligente) ma in generale i risultati dei modelli adattati non sono identici ai dati misurati.

2.3 MODELLISTICA

Quando i livelli di concentrazione sono calcolati da un modello validato si ha un'idea dell'accuratezza dei risultati. Questa idea tende a essere migliore per modelli che sono stati validati nelle stesse aree dove si applicano. Spesso i modelli usati sono stati validati in altre aree, con condizioni a volte considerevolmente differenti (emissioni, topografia, clima) da quelle prevalenti nell'area considerata. Poiché non solo l'affidabilità del modello di dispersione, ma anche la qualità delle emissioni e i parametri di input di dispersione possono essere differenti, una valutazione dell'incertezza dei risultati del modello può includere la validazione locale. Una validazione completa dovrebbe in principio anche includere una delineazione dei limiti di applicabilità del modello.

3 INTERPRETAZIONE DEI DATI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ZONE

Allorché si utilizzano modelli ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria è necessario considerare la possibilità che le eccedenze dei valori limite siano valutate attraverso l'uso di modelli. E' importante considerare che le misure hanno un valore diverso dai risultati ottenuti con modelli o altre tecniche matematiche. La possibilità che un modello calcoli un massimo che la misura non coglie non è del tutto improbabile e questo rende più complessa l'interpretazione degli andamenti delle concentrazioni. Per questi casi si danno le seguenti raccomandazioni:

(1) Se misure di alta qualità mostrano eccedenze, e non i modelli, l'area di riferimento viene considerata in superamento

(2) Nel caso in cui il monitoraggio non evidenzi eccedenze mentre i modelli le evidenzino deve essere tenuto in considerazione quanto segue:

(a) in prima approssimazione, i modelli sono meno accurati, almeno nella maggior parte dei casi, delle misure. Il superamento calcolato dal modello dovrebbe essere confermato da misure fisse di alta qualità;

(b) d'altra parte non è possibile misurare ovunque mentre i limiti si applicano anche dove non ci sono siti di misura fissi;

(c) è importante che l'affidabilità dei modelli utilizzati sia elevata al fine di considerare un massimo individuato dai modelli e non dal monitoraggio per valutare il superamento o meno dei livelli di concentrazione.

4 ZONIZZAZIONE

Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 stabilisce che le Regioni devono suddividere il loro territorio in zone ai fini della gestione della qualità dell'aria (dove il termine zona include gli agglomerati intesi come un particolare tipo di zona). Nel definire un sistema di zone si deve perseguire il più possibile il soddisfacimento contemporaneo dei criteri di idoneità per la gestione della qualità dell'aria e di quelli per la valutazione della qualità dell'aria. Quando si considera la possibilità di combinare delle aree territoriali in una zona, deve essere dato debito riguardo alle similarità nella qualità dell'aria. E' però importante notare che le zone devono primariamente essere guardate come territori amministrativi per i quali il decreto 351/99 definisce obblighi (per la valutazione, il reporting e la gestione). Quando si designano le zone l'obiettivo principale è assicurare un buon collegamento con le azioni da intraprendere; questo viene generalmente soddisfatto nel modo migliore quando si associano le zone alle aree amministrative e quando vengono fornite al pubblico in modo efficace le informazioni sulle azioni intraprese.

Per arrivare ad un sistema di zone soddisfacente è utile seguire il seguente processo di designazion delle zone. Tutti i parametri rilevanti della qualità dell'aria (medie annuali, superamenti di valori orai o giornalieri, eccetera) devono essere presi in considerazione. Successivamente viene fatto un tentativ per identificare aree con caratteristiche simili di qualità dell'aria, in termini di superamenti, tipi d sorgenti emissive, caratteristiche climatologiche o topografiche. Il quadro della qualità dell'aria che n deriva viene quindi proiettato su una mappa del territorio delle amministrazioni locali con competenz relative al controllo delle sorgenti emissive. Prendendo i confini delle amministrazioni locali com possibili limiti delle zone, vengono ricercate le combinazioni dei territori amministrativi che hann caratteristiche simili di qualità dell'aria.

Nel seguito vengono indicati alcuni principi di riferimento:

- le zone sono in definitiva aree che in termini pratici consistono di uno o più comuni o province o loro combinazioni;
- i confini delle zone devono essere costanti nel tempo ed eventuali variazioni devono essere formalizzate a seguito di comprovate modifiche della qualità dell'aria;
- il territorio deve essere suddiviso in zone specificando le aree amministrative o suddiviso in base a confini individuati sulla base di precisi punti di riferimento geografici.

Le condizioni da tenere presente nel processo di individuazione delle zone sono le seguenti:

- ✓ definire le zone quanto più possibile come aree amministrative omogenee;
- ✓ raggruppare aree amministrative con caratteristiche di qualità dell'aria omogenee in un'unica zona;
- ✓ aree non adiacenti, ad esempio due città di medie dimensioni, possono essere raggruppate in una singola zona;
- ✓ non è raccomandato raggruppare un agglomerato isolato di più di 250.000 abitanti con altre aree;
- ✓ le esigenze di valutazione per gli agglomerati e per le zone non agglomerati sono un po' diverse: per inquinanti per i quali è stata posta una soglia di allarme, come SO_2 e NO_2, le misure sono obbligatorie negli agglomerati, non in altre zone;
- ✓ un'area estesa senza problemi di qualità dell'aria potrebbe essere designata come una unica zona;
- ✓ non è raccomandato includere in agglomerati significative aree che non sono costruite;
- ✓ è raccomandato considerare un'ampia conurbazione di, ad esempio, un milione di abitanti come un agglomerato e non dividerlo in diversi agglomerati più piccoli;
- ✓ se viene ritenuto più opportuno definire uno specifico insieme di zone per un particolare inquinante, è raccomandato di farlo suddividendo o aggregando zone usate per altri inquinanti, mantenendo gli stessi confini delle zone per quanto è possibile;

✓ la zonizzazione riferita ai valori limite per la protezione degli ecosistemi o della vegetazione non necessariamente coincide con quella riferita ai valori limite per la protezione della salute.

DOCUMENTI DI SUPPORTO

Monitoraggio

G. Bertoni, R. Tappa and I. Allegrini; "Assessment of a new passive device for the monitoring of benzene and other volatile aromatic compounds in the atmosphere. Annali di Chimica, 90, (2000), 249-263.

G. Bertoni, R. Tappa, L. Bertuccio, F. Parmeggiani; "Monitoraggio del benzene nella regione Umbria. Impiego del campionatore Analyst per la mappatura del territorio", Acqua & Aria, (2000), 73-78.

G. Bertoni, R. Tappa and I. Allegrini; "The internal consistency of the Analyst diffusive sampler - A long term Field test", Chromatographia 2001, 54, November (N° 9/10) 653-657.

G. Bertoni, R. Tappa and I. Allegrini; "Valutazione della performance di un campionatore passivo per il monitoraggio del benzene ed altri composti aromatici volatili nell'ambiente urbano e negli ambienti confinati" Acqua & Aria, (1999), 75-81.

R.H. Brown, "The use of diffusive samplers for monitoring of ambient air", Pure and Appl. Chem., Vol. 65, N°8, 1859-1874 (1993), © 1993 IUPAC.

CEN (1996) "Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of gases or vapours - Requirements and test methods", CEN standard in preparation, 1996.

E. De Saeger, M. Gerbolès, M. Payrissat, "La Surveillance du Dioxyde d'Azote à Madrid au Moyen d'Echantillonneurs Passifs - Evaluation Critique de la Conception du Réseau", Rapport EUR 4175 FR (1991).

E. De Saeger, M. Gerbolès, P. Perez Ballesta, L. Amantini, M. Payrissat, "Air QualityMeasurements in Brussels (1993-1994) - NO2 and BTX Monitoring Campaigns by Diffusive Samplers", EUR Report 16310 EN, 1995.

E. De Saeger, M. Payrissat, "Quality of air pollution measurements in the EU monitoring networks". In proceedings of the workshop "Quality assurance and accreditation of air pollution laboratories", Belgirate, 1996, EUR Report 17698 EN.

F. De Santis, A.Fino, S.Tiwari, C.Vazzana, "Monitoring of Atmospheric Pollutants by Passive Sampling for the Protection of Cultural Heritage", Atti del Congresso "Protection and Conservation of the Cultural Heritage of Mediterranean Cities", 5th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, Siviglia, Spagna, (5-8 Aprile 2000), E.Galán - P.Aparicio - A.Miras Eds., 33-35.

F. De Santis, A.Fino, S.Tiwari, C.Vazzana, I.Allegrini, "A Performance Evaluation of the Open Tube Diffusion Sampler (Palmes Sampler) for Monitoring Nitrogen Dioxide", In: Air Pollution VIII. J.W.S.Longhurst – C.A.Brebbia – H.Power Eds., WIT Press, (2000), 421-429.

F. De Santis, A.Fino, C.Vazzana, I.Allegrini, "Monitoring of Nitrogen Oxides by Passive Sampling", Atti del Congresso "Euroanalysis XI – European Conference on Analytical Chemistry, Lisbona, Portogallo, (3-9 Settembre 2000), OC-62.

F. De Santis, T.Dogeroglu, S.Menichelli, C.Vazzana, I.Allegrini, "Use of a new passive sampler for ozone and nitrogen dioxides monitoring in ecological effects research", The Scientific World, Vol.1, (2001), 475-482.

E. D. Palmes, A.F. Gunnisson, "Personal monitoring device for gaseous contaminants, Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 34, 78-81 (1973).

E. D. Palmes, A.F. Gunnisson, J. Dimattio and C. Tomczyck, "Personal samplers for nitrogen dioxide", Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 37, 570-577 (1976).

Van de Wiel, H.J., Eerens, H.C., Van der Meulen, A., (1988), The impact of measurement uncertainty on air quality characteristics. In: "Air Quality in Europe", Proceedings of

international meeting on harmonization of technical implementation of EC air Quality Directives, Lyon, 1988. EC, Brussels.

Modelli

Anfossi D., Baffioni C., Brusasca G., Calori G., Caracciolo R., Cirillo M., Desiato F., Finzi G, 1997, *Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi – guida ai criteri di selezione dei modelli matematici*, Rapporto Tecnico ANPA RTI 1/97 – AMB

Bassanino M., Bertolaccini M.A., Brusasca G., Cirillo M.C., Finzi G., Fortezza F., Graziani G., Mamolini G., Marani A., Tamponi M. e Tirabassi T., 1993, *Modelli a integrazione delle reti per la gestione della qualità dell'aria,* Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ISTISAN 93/36

Cirillo M., Angelino E., Brusasca G., Desiato F., Finzi G., Mamolini G., Marani A., Tamponi M., Tirabassi T., Zanini G., 1996, *I modelli per la progettazione e la valutazione delle reti, le reti per la validazione dei modelli,* Convegno "Il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico" (Modena, 13-14 novembre 1996)

Cirillo M., Desiato F., 1998, *Setting up a regulatory frame for atmospheric dispersion modelling in Italy: needs, actors and ongoing activities*, 5th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, (Rodi, maggio 1998)

De Leeuw F.A.A.M., Berge E., Gronskei E., Tombrou M., 1996, *Review on requirements for models and model application,* EEA Topic Report 18, EEA, Copenhagen

ERS (Enviromental Regulatory Services) - Air and Water Approvals Division – Air Emissions Branch, 1997, *Air Quality Model Guidelines.* Edmonton, Alberta, Canada

Finardi S., M.G. Morselli and P. Jeannet, 1997, Wind flow models over complex terrain for dispersion calculations, Working Group 4 - COST Action 710 *"Harmonisation of the pre-processing of meteorological data for atmospheric dispersion models"* EUR 18195 EN

Moussiopoulos N., Berge E., Bohler T., De Leeuw F.A.A.M., Gronskei K., Mylona S., Tombrou M., 1996, *Ambient air quality, pollutant dispersion and transport models*, EEA Topic Report n. 19, EEA, Copenhagen

NATO-CCMS, 1992, *Air Pollution Modelling and its Application IX*, H. Van Dop and G. Kallos, Plenum Press, New York

NATO-CCMS, 1994, *Air Pollution Modelling and its Application X*, S.E. Gryning e M.M. Millan, Plenum Press, New York

NATO-CCMS, 1996, *Air Pollution Modelling and its Application XI*, S.E. Gryning e F.A. Schiermaier, Plenum Press, New York

NATO-CCMS, 1998, *Air Pollution Modelling and its Application XII*, S.E. Gryning e N. Chaumerliac, Plenum Press, New York

NATO-CCMS, 1999, *Air Pollution Modelling and its Application XIII*, S.E. Gryning e E. Batchvarova, Plenum Press, New York

Olesen H.R., 1997, *Data sets and protocol for model validation,* Int. J. Environment and Pollution, Vol. 5, Nos. 4-6, pp. 693-701

Altra documentazione

"Guidance report on preliminary assessment under EC air quality directives": Technical Report No. 11 (http://reports.eea.eu.int/TEC11a/en/tech11.pdf)

ALLEGATO 2
(art. 4, comma 1, lettera *b)*)

"CRITERI PER LA REDAZIONE DI INVENTARI DELLE EMISSIONI"

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

1. "Emissione": qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;
2. "Indicatore di una sorgente di emissione": una grandezza caratteristica della sorgente stessa che può essere strettamente correlata alla quantità di inquinanti emessi in aria (ad esempio quantità di combustibile bruciato per una caldaia, quantità di greggio lavorato per una raffineria, superficie occupata per le foreste di conifere, eccetera);
3. "Fattore di emissione di una sorgente": la grandezza che fornisce la quantità di inquinante emessa per unità di indicatore (ad esempio chilogrammi di SO_2 emesso per unità di combustibile bruciato);
4. "Soglia di emissione": la quantità minima di inquinante emessa da una determinata sorgente, in un prefissato periodo di tempo, affinché la sorgente stessa possa essere considerata puntiforme;
5. "Sorgente puntiforme": una sorgente di emissione per la quale si ritiene opportuno nell'ambito dell'inventario assimilarla a un punto esattamente localizzato nello spazio (esempio: la sommità del camino di un grosso impianto);
6. "Sorgente distribuita": una sorgente che per caratteristica intrinseca o per definizione all'interno di un determinato inventario, viene identificata con porzioni lineari (esempio: arteria stradale) o areali (esempio: agglomerato residenziale) del territorio oggetto di indagine;
7. "Variabile surrogata o proxy": una grandezza che consente di ottenere la stima delle emissioni con un certo livello di disaggregazione territoriale o temporale, quando esse siano note per unità territoriali o temporali più grandi;

2. FINALITA'

L'inventario delle emissioni è costituito da una serie organizzata di dati relativi alla quantità degli inquinanti introdotti in atmosfera da attività antropiche e da sorgenti naturali. Tali dati sono localizzati sul territorio attraverso opportune tecniche di georeferenziazione.

L'inventario è uno degli elementi conoscitivi di base per la predisposizione dei piani o programmi regionali di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; esso costituisce uno degli strumenti indispensabili per l'utilizzo dei modelli di diffusione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti e per l'elaborazione di scenari di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni nell'ambito dei medesimi piani o programmi.

L'inventario delle emissioni va considerato come uno strumento dinamico; la sua evoluzione riguarda sia l'aggiornamento dell'informazione, sia il miglioramento dell'affidabilità e del grado di dettaglio dei dati.

3. INQUINANTI DA CONSIDERARE

Nell'elaborare l'inventario delle emissioni in atmosfera vanno considerati tutti gli inquinanti primari previsti dall'Allegato I al Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 più i precursori degli inquinanti secondari o a rilevante componente secondaria previsti dal medesimo Allegato (ad esempio vanno considerate le emissioni in area urbana di ammoniaca che è uno dei precursori del PM10 secondario).

4. METODOLOGIA GENERALE

Ai fini dell'elaborazione dell'inventario possono essere impiegate come punto di partenza le stime elaborate dall'ANPA secondo la metodologia Corinair, disponibili sul sito internet http://www.sinanet.anpa.it/aree/atmosfera/emissioni/emissioni.asp.

Nell'inventario i dati sulle emissioni possono essere raggruppati per:

1. inquinante
2. attività
3. combustibile (per i soli processi di combustione);
4. unità territoriale (regione, provincia, comune, maglie quadrate di lato 1 km, eccetera);
5. intervallo temporale (anno, mese, giorno, ora, eccetera).

a. QUANTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI

Ai fini della quantificazione delle emissioni si utilizzano processi di stima o misure, sulla base delle informazioni derivanti da sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, ove disponibili, oppure quelle ottenute nel corso delle attività di controllo o di autocontrollo sulle sorgenti emissive nonché quelle ricavabili dai dati comunicati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372 oppure ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989 "Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione".

b. STIMA DELLE EMISSIONI

Le emissioni sono stimate a partire da dati quantitativi sull'attività presa in considerazione e da opportuni fattori di emissione tramite la seguente relazione:

$$E = A \times F$$

dove:

E sono le emissioni;

A è un opportuno indicatore dell'attività correlato con le quantità emesse (per esempio per le centrali termoelettriche i consumi di combustibili);

F è il fattore di emissione (massa inquinante emessa da una quantità unitaria dell'indicatore); esso può essere espresso come semplice fattore numerico o tener conto, in forma funzionale, di differenti parametri costruttivi ed operativi degli impianti, dei macchinari e dei processi.

Nell'applicazione di tale approccio di tipo generale si dovranno esplicitare, per ciascuna delle attività prese in considerazione, le metodologie per la determinazione dell'indicatore dell'attività e la scelta effettuata per i fattori di emissione riportando chiaramente i relativi riferimenti di letteratura e/o i dati di misura a supporto, integrazione o sostituzione dei dati di letteratura.

c. FATTORI DI EMISSIONE

I valori dei fattori di emissione sono reperibili in pubblicazioni specifiche e manuali, alcuni dei quali sono riportati tra i documenti di supporto nel presente allegato. Ove possibile è opportuno integrare i valori di letteratura con dati desunti da misure "*ad hoc*".

d. INDICATORI DI ATTIVITA'

Per quanto riguarda indicazioni utili alla raccolta e al calcolo degli indicatori di attività, queste possono essere reperite nel rapporto ANPA "Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera", RTI CTN_ACE 3/2001, capitolo 3.3 – *La raccolta dati e indicazioni utili sul reperimento* e appendice D.

e. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E NOMENCLATURA

Per la realizzazione dell'inventario è necessario procedere alla classificazione delle attività rilevanti per la valutazione delle emissioni di inquinanti dell'aria nel territorio prescelto.

La presenza di numerose tipologie di sorgente ha portato alla necessità di elaborare delle codifiche che ne permettessero una classificazione univoca. Per questa ragione, anche nell'ambito del progetto europeo Corinair si è scelto di adottare una nomenclatura unica detta SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution), giunta alla sua ultima revisione nel 1997 e pertanto denominata SNAP97. L'elenco dettagliato delle attività considerate nella SNAP97 e la relativa codifica sono contenuti nel rapporto ANPA "Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera", RTI CTN_ACE 3/2001, appendice B.

Per quanto riguarda le emissioni da traffico, il progetto europeo Corinair prevede l'uso di modelli COPERT che utilizzano una suddivisione dei veicoli dettagliata per classe. Per maggiori approfondimenti si veda il rapporto ANPA "Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera", RTI CTN_ACE 3/2001, appendice F.

Nel processo di selezione delle attività rilevanti per la valutazione delle emissioni vanno anche considerate le sorgenti emissive naturali caratteristiche del territorio di riferimento che possano avere influenza sulla qualità dell'aria.

Inoltre può essere necessario considerare attività non esplicitamente elencate nella nomenclatura SNAP.

f. DIMENSIONE TERRITORIALE

Le emissioni devono essere stimate con una disaggregazione territoriale che consenta l'uso di modelli di dispersione di inquinanti in atmosfera su opportune scale spaziali e sia quindi compatibile con le esigenze di elaborazione dei piani e programmi. Ad esempio per il monossido di carbonio potrebbe essere necessario attribuire le emissioni al singolo tratto stradale mentre per il PM10 potrebbe essere necessario attribuirle sulla base di un grigliato 1km x 1km.

Nel caso in cui l'inventario delle emissioni venga elaborato ai fini della predisposizione di un piano o programma per un agglomerato la stima delle emissioni, in particolare quelle da traffico, va fatta con un livello di disaggregazione spaziale che consente di analizzare, per gli inquinanti che lo richiedono (es. monossido di carbonio), anche situazioni di inquinamento a livello di microscala.

Nel caso in cui gli indicatori di attività necessari per la elaborazione delle stime delle emissioni non siano reperibili o disponibili al livello di dettaglio necessari si può fare ricorso all'uso delle variabili surrogate (o variabili proxy).

Informazioni più di dettaglio sulle variabili proxy utili per il livello urbano possono essere reperite nel rapporto ANPA "Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera", RTI CTN_ACE 3/2001, appendice E.

g. DIMENSIONE TEMPORALE

La disaggregazione temporale dell'inventario può essere fatta su base:

- annuale;
- stagionale (nel corso dell'anno);
- giornaliera (giorni feriali, prefestivi, festivi);
- oraria (nel corso delle ventiquattro ore).

La disaggregazione temporale dovrà essere compatibile con le finalità dell'inventario delle emissioni (analisi delle principali sorgenti emissive, scenari delle emissioni a breve, medio, lungo termine, predisposizione di dati di emissione per uso modellistico) e dovrà essere individuata la disaggregazione temporale ottimale per ogni tipologia di sorgente considerata.

E' possibile ricorrere al concetto di periodo tipico (stagione tipo – fredda e calda ; giorno tipo – infrasettimanale e festivo; eccetera).
La disaggregazione temporale delle emissioni ove possibile viene valutata tramite la variazione (durante le ventiquattro ore, durante i differenti giorni e nelle differenti stagioni) dell'indicatore che serve per stimare le emissioni dell'attività presa in considerazione.

h. CLASSIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI EMISSIONE

Le sorgenti emissive vengono classificate in diverse tipologie sulla base di più criteri:

- la modalità di funzionamento
- la localizzazione sul territorio
- la loro configurazione spaziale (puntuale, lineare, areale)

In base alle modalità di funzionamento le sorgenti vengono distinte in continue e discontinue.

Per quanto concerne la localizzazione sul territorio, le sorgenti sono suddivise in sorgenti fisse o mobili a seconda che la loro posizione sia costante o variabile nel tempo.

La classificazione delle sorgenti sulla base della loro configurazione spaziale comporta l'individuazione di opportuni valori di soglia, ossia valori delle emissioni, o altri indicatori ad essi correlati come la produzione, la dimensione, eccetera, in base ai quali differenziare tra fonti che devono essere considerate a se stanti – nel caso le emissioni superino la soglia stabilita – oppure possono essere raggruppate ad altre, simili per tipologia di inquinante e processo.
Sulla base di queste considerazioni, le sorgenti vengono ripartite tra puntuali, da considerare singolarmente, distribuite su una linea (lineari, tipicamente infrastrutture da trasporto) e areali.
Per le sorgenti continue (o semi-continue), per i principali inquinanti quali ossidi di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili, per inventari molto dettagliati in ambito urbano o urbanizzato, la soglia per la definizione di sorgente puntuale è circa 20-30 t/anno; per aree più ampie è circa 90-100 t/anno.
Per i processi di combustione è di norma usata, come riferimento, la potenza termica installata e, in ambito urbano o urbanizzato, la soglia per la definizione di sorgente puntuale è circa 5-10 MW termici, per aree più ampie la soglia può essere elevata a 40-50 MW termici.
Se si applicano modelli di dispersione di inquinanti in atmosfera è necessario caratterizzare ulteriormente la sorgente puntuale acquisendo ulteriori parametri quali sezione e altezza dei camini; velocità, temperatura, portata dei fumi e le condizioni in cui queste grandezze sono state misurate; umidità e percentuale di ossigeno nei fumi.
La categoria delle sorgenti lineari viene introdotta quando è possibile approssimare una sorgente a un linea ed esprimere le emissioni in funzione della lunghezza di un tratto, come nel caso di strade, ferrovie, rotte navali o aeree. In particolare nel caso dei trasporti, sono richieste metodologie di calcolo specifiche che perciò vengono generalmente implementate all'interno di opportuni modelli matematici. Per approfondimenti sulla metodologia per la stima delle emissioni dal settore trasporti si veda il Rapporto ANPA RTI CTN_ACE 3/2001, appendice F e appendice G.
Le sorgenti areali sono tutte le sorgenti che emettono in misura inferiore alle soglie stabilite per la definizione di sorgente puntuale e quelle sorgenti che, pur avendo caratteristiche tali da poter essere considerate puntuali o lineari, risultano non identificate come tali. Le emissioni da sorgenti areali vanno necessariamente stimate statisticamente sulla base del dato di attività riferito a tutta l'area considerata e del fattore di emissione.

Ulteriori informazioni sulla classificazione delle sorgenti di inquinamento possono essere reperite nel Rapporto ANPA RTI CTN_ACE 3/2001 alla voce "La tipologia delle fonti di emissione".

i. VALUTAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELL'INCERTEZZA

Alle stime delle emissioni dell'inventario deve essere associata la valutazione qualitativa e quantitativa dell'incertezza.
La valutazione qualitativa e quantitativa dell'incertezza evidenzia il livello di affidabilità delle emissioni stimate e quali sono, fra gli elementi utilizzati per la stima delle emissioni, quelli che determinano il livello di affidabilità.
L'affidabilità delle stime delle emissioni è determinata da varie cause; le principali cause possono essere:
incertezza legata alla scelta dell'indicatore;
incertezza legata al valore quantitativo dell'indicatore;
incertezza legata al fattore di emissione;
incertezza legata alla struttura del modello di stima delle emissioni.
Per approfondimenti sulla qualità dei dati e sull'incertezza si veda il Rapporto ANPA RTI CTN_ACE 3/2001, alla voce "Qualità dei dati e incertezza".

5. AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO

Gli inventari sono aggiornati con una cadenza corrispondente al monitoraggio delle singole fasi di attuazione previste nei piani, per le parti relative ad inquinanti, settori e zone considerati dalle misure previste nell'ambito di tali fasi di attuazione.
L'aggiornamento è inoltre opportuno ogniqualvolta siano stati condotti approfondimenti dei dati contenuti nell'inventario, o raccolte informazioni più dettagliate dal punto di vista spaziale e temporale.

DOCUMENTI DI SUPPORTO

1) Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 3rd edition 2001 EEA, Technical Report N°30.
2) Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, EPA, 1995 e aggiornamenti.
3) IPCC/OECD/IEA Revised 1996 IPCC guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 1997.
4) Le emissioni in atmosfera da trasporto stradale – I fattori di emissione medi per il parco circolante in Italia. Rapporto ANPA Serie Stato dell'ambiente n.12/2000.
5) Banca dati ANPA dei fattori di emissione medi per il parco circolante in Italia nel 1999 disponibili al sito http://www.sinanet.anpa.it/aree/atmosfera/emissioni/emissioni.asp.
6) Analisi dei fattori di emissione di CO_2 dal settore dei trasporti. Rapporto ANPA RTI AMB-EMISS 3/2001.
7) Rapporto ANPA_CTN ACE "Manuale dei fattori di emissione" gennaio 2002 Draft Report.
8) Intergovernmental Panel on Climate Change "Good Practice Guidance and Uncertainty Management in national Greenhouse Gas Inventories", 2000.

ALLEGATO 3
(art. 5, comma 1)

"INDICE DEL DOCUMENTO DI PIANO"

INQUADRAMENTO GENERALE

Sintesi della strategia del piano, inquinanti che superano gli standard, misure e risultati previsti: articolazione del Piano o programma in fasi (per ciascuna fase si indicano i risultati attesi)

Caratteristiche generali del territorio regionale (*Orografia, Clima, Uso del suolo, Popolazione, Attività produttive ....*)

Quadro normativo (quadro delle norme vigenti a livello europeo, nazionale e locale).

Amministrazioni competenti: atti che determinano la predisposizione del piano/programma, enti ed organismi coinvolti nell'elaborazione del piano/programma, nome e indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione del piano/programma

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO E PER GLI ORGANISMI INTERESSATI

Scheda tecnica con le informazioni di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351

Mappa della regione nella quale siano evidenziate le zone di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351

ELEMENTI DI SINTESI SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (redatti sulla base della valutazione della qualità dell'aria)

FONTI DI EMISSIONE DI INQUINANTI DELL'ARIA

Elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa)

Quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti

Informazioni sull'inquinamento proveniente da altre aree esterne (altre regioni, inquinamento transfrontaliero, eccetera)

Informazioni sull'inquinamento generato da eventi naturali (eruzioni vulcaniche, aerosol marino, polvere del Sahara, eccetera)

ANALISI DEI DATI METEOCLIMATICI

La rete di rilevamento

Analisi statistica dei dati provenienti dalla rete di rilevamento

Individuazione e caratterizzazione delle condizioni meteorologiche tipiche e/o frequenti sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti

Individuazione e caratterizzazione delle condizioni meteorologiche tipiche e/o frequenti favorevoli alla formazione di inquinanti secondari

ELEMENTI DI SINTESI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA

La rete di monitoraggio

I dati storici di qualità dell'aria

Analisi dei dati più recenti provenienti dalla rete di monitoraggio

Altri metodi:

- metodi indicativi
- modelli di dispersione e trasformazione di inquinanti atmosferici

Mappe di concentrazione per i diversi inquinanti

CARATTERIZZAZIONE DELLE ZONE **(redatta sulla base della valutazione della qualità dell'aria)**
(specificare quali sono le zone individuate sulla base dello standard per la protezione della salute umana e quali quelle individuate sulla base dello standard per la protezione degli ecosistemi o della vegetazione)

Zone o agglomerati, in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
Zone o agglomerati, in cui i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
Per ogni zona o agglomerato di superamento:

- nome della zona o agglomerato;
- comuni inclusi nella zona (mappa);
- stazioni di misurazione (per ogni stazione inclusa nella zona o agglomerato, mappa e coordinate geografiche) e altri metodi per la valutazione della qualità dell'aria;
- Informazioni di dettaglio: (tipo di zona o agglomerato, stima dell'area inquinata (km^2) e della popolazione esposta all'inquinamento, dati topografici, socio-economici, amministrativi, adeguate informazioni sul tipo di obiettivi da proteggere nella zona interessata; caratterizzazione meteo climatica; inventario delle emissioni locali al livello di dettaglio necessario per l'individuazione dei provvedimenti da intraprendere (mappa); informazioni sull'inquinamento proveniente da altre aree territoriali..........................)
- Dettagli sui superamenti registrati (luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato)
- Obiettivi di riduzione delle concentrazioni e tempistica prevista

QUADRO NORMATIVO DI BASE
Quadro delle norme vigenti a livello internazionale, nazionale e locale e dei provvedimenti da esse derivati con implicazioni sulla qualità dell'aria
Effetti riscontrati o previsti di tali provvedimenti

ANALISI DELLE TENDENZE **(per zona o agglomerato)**
SCENARI DI RIFERIMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA (elaborati secondo il quadro normativo di base e tramite modelli di diffusione e trasformazione in atmosfera)
Mappa delle concentrazioni

SCENARI PER EVENTUALI RIDUZIONI DELLE EMISSIONI A PARTIRE DALLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

- proiezioni delle emissioni nei differenti scenari individuati (dettagli sulle misure e i costi)
- valutazione della qualità dell'aria nei differenti scenari individuati (tramite modelli di diffusione e trasformazione in atmosfera)
- verifica di coerenza/efficacia delle misure nei riguardi di tutte le sostanze inquinanti coinvolte
- mappa delle concentrazioni

LE AZIONI DEL PIANO (per zona o agglomerato)
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE (per ciascuna misura: motivazioni, costi, priorità, riduzioni previste in termini di emissioni e concentrazioni, tempi di attuazione, soggetti responsabili, meccanismi di controllo, risorse destinate all'attuazione)

IDENTIFICAZIONE DEI RISULTATI DI RIDUZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DEL PIANO O PROGRAMMA
Riduzioni previste/attese delle concentrazioni degli inquinanti
Mappa delle concentrazioni così come risulta dall'applicazione delle misure

STRATEGIE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico

MONITORAGGIO DEL PIANO O PROGRAMMA
Indicazione sulle procedure e le modalità di monitoraggio, delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati

VERIFICA DEL PIANO O PROGRAMMA
Verifica dell'effettiva riduzione delle emissioni rispetto a quella programmata/prevista
Verifica dell'efficacia delle riduzioni delle emissioni sui livelli di concentrazione e del rispetto degli obiettivi/risultati previsti

REVISIONE DEL PIANO O PROGRAMMA
Indicazione dei meccanismi di correzione e/o integrazione da attivarsi in seguito alle verifiche riportate nel capitolo "Monitoraggio del piano o programma"
Indicazione dei meccanismi che consentono di esaminare l'efficacia del piano/programma anche alla luce di conoscenze che si dovessero rendere disponibili successivamente alla predisposizione del piano/programma

PROVVEDIMENTI O PROGETTI PROGRAMMATI O OGGETTO DI RICERCA A LUNGO TERMINE

ELENCO DEI DOCUMENTI UTILIZZATI A SUPPORTO DEL DOCUMENTO DI PIANO

RIMOZIONE OSTACOLI PROCEDURALI E AUTORITA' SOSTITUTIVA
Indicare gli eventuali meccanismi di rimozione di ostacoli procedurali
Indicare l'autorità competente ai fini della sostituzione

COORDINAMENTO INTERREGIONALE DEL PIANO/PROGRAMMA (se necessario)
Indicare il soggetto che svolge la funzione di coordinamento

ALLEGATO 4
(art. 5, comma 2; art. 6, comma 1)

"INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO"

Scenari di riferimento della qualità dell'aria

Per "scenario di riferimento" si intende lo scenario di qualità dell'aria riferito al termine di cui all'articolo 4, comma 1 lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999, elaborato sulla base delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico. Lo scenario di riferimento è predisposto per ognuno degli inquinanti per i quali vengono posti valori limite alle concentrazioni nelle modalità indicate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Per costruire lo scenario di riferimento di qualità dell'aria viene prima di tutto predisposto lo scenario di riferimento delle emissioni riferite alla data prevista per il raggiungimento dei valori limite. A partire dalla mappatura delle sorgenti di emissione georeferenziate degli inquinanti che influenzano le concentrazioni dell'inquinante considerato, tale scenario viene elaborato sulla base dell'analisi dell'andamento tendenziale dei principali indicatori delle attività responsabili delle emissioni, nonché degli effetti delle misure sulla limitazione o controllo delle emissioni che derivano dal quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Sulla base dello scenario di riferimento delle emissioni possono essere predisposte mappe delle emissioni.

Lo scenario di riferimento della qualità dell'aria dà informazioni sull'andamento tendenziale della qualità dell'aria alla data prevista per il raggiungimento dei valori limite. Esso viene elaborato sulla base dello scenario di riferimento di quelle emissioni che influenzano la qualità dell'aria della zona o agglomerato, attraverso l'utilizzo di modelli di dispersione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti. Sulla base dello scenario di riferimento della qualità dell'aria può essere predisposta una mappa delle concentrazioni per l'inquinante considerato.

Modelli di dispersione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti

Per la selezione dei modelli di dispersione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti possono essere utilizzati gli stessi criteri generali indicati ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria. La scelta dei modelli deve essere basata su adeguata documentazione di supporto che illustri caratteristiche e prestazioni dei modelli.

L'uso di modelli di dispersione e trasformazione in atmosfera necessita, come dati di ingresso (input), di dati di emissione (quelli ottenuti tramite l'elaborazione dello scenario di riferimento delle emissioni) e di dati sulle caratteristiche meteo-diffusive della porzione di territorio le cui emissioni influenzano la qualità dell'aria della zona o agglomerato. Affinché i risultati delle simulazioni modellistiche (campi di concentrazione degli inquinanti atmosferici) abbiano un adeguato livello di affidabilità i dati di ingresso dei modelli devono essere congrui e devono riferirsi sia alla situazione attuale che a quella relativa alla data di entrata in vigore dei valori limite. E' necessario disporre dei dati di input al livello di dettaglio che il modello selezionato richiede.
L'uso dei modelli deve essere preceduto da una valutazione documentata che stabilisce il grado di rispondenza del modello alla situazione reale in cui questo viene applicato essenzialmente tramite raffronti tra concentrazioni misurate e concentrazioni stimate.

I dati di emissione devono essere predisposti in formati che ne consentano l'utilizzo con i modelli selezionati.

Per quanto riguarda la caratterizzazione meteo-diffusiva è necessario:

- individuare la o le stazioni meteorologiche rappresentative; in mancanza di queste individuare le più vicine stazioni meteorologiche e valutare se le informazioni da queste prodotte sono sufficientemente rappresentative delle aree che si stanno esaminando; se necessario realizzare delle campagne ad hoc di caratterizzazione meteo-diffusiva delle aree;
- sulla base delle informazioni disponibili predisporre una breve descrizione delle condizioni meteoclimatiche prevalenti ed estreme nelle diverse stagioni, evidenziando i periodi invernali ed estivi critici per l'inquinamento atmosferico;
- ricavare, anche tramite l'uso di pre-processori meteorologici i dati di ingresso ai modelli. Tali dati di ingresso descriveranno sia le condizioni medie che le situazioni più critiche per la dispersione e/o la trasformazione degli inquinanti;

Una volta elaborato lo scenario di riferimento della qualità dell'aria va valutata la differenza tra le concentrazioni dello scenario di riferimento della qualità dell'aria e i valori limite che devono essere rispettati.

Individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni

Nel caso in cui lo scenario di riferimento della qualità dell'aria evidenzi che i livelli di concentrazione vengono rispettati o si raggiungono livelli più bassi, il piano deve essere comunque predisposto, al fine di individuare le misure necessarie per assicurare una corretta attuazione delle norme e dei provvedimenti necessari per garantire il mantenimento della situazione. Nel caso in cui lo scenario di riferimento della qualità dell'aria evidenzi livelli di concentrazione superiori ai valori limite, è richiesta la predisposizione e successiva attuazione di un piano o programma per la qualità dell'aria che preveda ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle considerate nello scenario di riferimento, e devono essere individuati gli obiettivi di riduzione delle emissioni necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni vengono individuati tramite l'uso reiterato dei modelli di diffusione e trasformazione degli inquinanti. Attraverso tale processo è infatti possibile individuare, per i singoli inquinanti, le quote di riduzione delle emissioni che consentono il conseguimento dei valori limite entro i termini previsti.

Individuazione delle possibili misure da attuare e costi di abbattimento delle emissioni

Una volta definite le quote di riduzione delle emissioni inquinanti devono essere individuate tutte le possibili misure da attuare per il loro conseguimento.
A ogni misura vanno associati i relativi costi per unità di abbattimento delle emissioni dell'inquinante considerato ordinati secondo un ordine crescente.
Per quanto riguarda le emissioni industriali è opportuno fare riferimento, nella scelta delle misure da selezionare, alle cosiddette migliori tecniche disponibili per le diverse attività industriali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999.
Possono inoltre essere consultati i BREF Reports indicati tra i documenti di supporto.

Altre indicazioni sui costi di abbattimento delle emissioni possono essere reperite nelle informazioni a supporto di modelli che ottimizzano i costi di abbattimento in funzione di determinati obiettivi.
Tali modelli possono opportunamente essere utilizzati a supporto dell'individuazione delle migliori strategie di riduzione delle emissioni in termini di costi. In tal caso gli strumenti modellistici scelti dovranno essere adeguatamente documentati anche per quanto riguarda l'affidabilità dei risultati e l'incertezza associata ai risultati. E' essenziale ai fini della scelta dei modelli verificare la disponibilità di dati di ingresso adeguati alle esigenze dei modelli e il più aggiornati possibile.

Selezione dell'insieme di misure più efficaci per realizzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni

Sulla base delle possibili misure individuate ed analizzate in termini di efficacia di riduzione delle emissioni e costi viene selezionato l'insieme delle misure più efficaci anche in termini di costi per realizzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni che consentono il rispetto dei valori limite. La selezione dell'insieme di misure più efficaci è effettuata anche con riferimento alla coerenza e alle sinergie dell'insieme di misure per la zona o agglomerato con gli insiemi di misure identificati per le altre zone o agglomerati all'interno del territorio regionale o sovraregionale.
Qualora venissero individuate misure la cui adozione è di competenza dell'amministrazione centrale, la necessità di intervento è segnalata ai Ministeri competenti, unitamente a tutte le informazioni e le motivazioni che portano a ritenere necessaria l'adozione delle specifiche misure.

Ciascuna delle misure selezionate è attuata secondo un progetto esecutivo che illustrerà dettagliatamente la misura, la stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria, le fasi di attuazione e i tempi, i soggetti responsabili, i provvedimenti che attuano le misure, le procedure tecnico-amministrative necessarie per l'attuazione dei provvedimenti, i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole parti della misura, costo e risorse economiche attivate per la realizzazione della misura identificata, meccanismi di controllo.
Per le procedure tecnico-amministrative è opportuno indicare, in particolare, gli impegni derivanti ai soggetti competenti relativamente all'emissione delle autorizzazioni, nulla osta o altri atti necessari all'attuazione del provvedimento stesso, nonché le eventuali misure adottate ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relative procedure.

Monitoraggio delle fasi di attuazione delle misure selezionate e dei relativi risultati.

Contestualmente all'avvio delle procedure che rendono operative le misure va avviato il meccanismo di monitoraggio delle fasi di attuazione delle misure selezionate e dei relativi risultati.
Va in particolare monitorata costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti responsabili di ogni singola misura, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione della misura nei tempi previsti e segnalando al responsabile del piano gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione.
E' opportuno compilare periodicamente la scheda di monitoraggio dell'intervento e dell'intero piano, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione della misura e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione di parti del piano o programma non più attivabili o completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione delle misure.

Il meccanismo di monitoraggio, che comprende la validazione dei dati ottenuti dai modelli di simulazione con i dati ottenuti dalle reti di misura della qualità dell'aria, consente di verificare l'effettiva riduzione delle emissioni rispetto a quella programmata e verificare di conseguenza l'efficacia delle riduzioni delle emissioni sui livelli di concentrazione e il rispetto degli obiettivi previsti.

Revisione del piano

Nel caso in cui dagli esiti del meccanismo di monitoraggio risultino non rispettati gli obiettivi intermedi del piano va avviato un processo di revisione che indichi i meccanismi di correzione e/o integrazione da attivare.

Al fine di rendere possibile l'uso dei modelli di diffusione e trasformazione degli inquinanti nell'ambito del meccanismo di revisione del piano, è necessario provvedere al mantenimento costante dei dati di input, tramite un processo di aggiornamento periodico, da effettuare in relazione alle fasi di monitoraggio e revisione del piano. Tale processo di aggiornamento deve avere ad oggetto le seguenti informazioni:

- emissioni inquinanti e indicatori di attività (con particolare riferimento, per quanto riguarda il traffico, alla consistenza e composizione del parco veicolare circolante e flussi di traffico)
- dati meteo-diffusivi

Inoltre, come strumenti di supporto alle decisioni possono essere utilizzati modelli di valutazione integrata che includano moduli di stima delle emissioni, moduli di diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera, moduli relativi a tecniche di abbattimento delle emissioni e relativi costi e un modulo di ottimizzazione dei costi.

DOCUMENTI DI SUPPORTO

- Per consultare i BREF reports si veda il sito http://eippcb.jrc.es (in particolare nella maggior parte dei reports, il capitolo 4 contiene indicazioni sui costi delle tecnologie)
- S. Santostefano e M.C. Cirillo. Strategie ottimali per la riduzione delle emissioni di inquinanti gassosi prodotti dalla mobilità urbana: un'applicazione al caso di Roma. Rapporto tecnico ENEA RT/AMB/99/8.
- Modello ASTRA Italia – TRT Trasporti e Territorio (anche per la valutazione delle esternalità relative al traffico)
- Modello RAINS – EUROPE, si tratta di un modello di valutazione integrata reperibile al sito www.iiasa.ac.at.
- Modelli AutoOil (TREMOVE e LEUVEN2)
- PUT – Piano Urbano del Traffico: direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 36 del Codice della Strada e successive modifiche – vedi anche ENEA atti della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente, 1988.
- PUM – Piano Urbano della Mobilità: quaderno tecnico allegato al Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica - vedi anche art. 22 legge 340/2000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999.

— L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:

«Art. 5 *(Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente)*. — 1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 4, comma 1, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:

«Art. 8 *(Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite)*. — 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:

a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*. Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.

4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.

6. Allorché il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorità degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.

7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino più regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani».

— L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1994, n. 351, è il seguente:

«Art. 9 *(Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite)*. — 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti: norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1988, n. 140 (supplemento ordinario).

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1998, n. 92 (supplemento oridnario).

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, (supplemento ordinario) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:

«Art. 7 *(Piani d'azione)*. — 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.

2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme».

— L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note all'art. 1.

— L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 6 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:

«Art. 6 *(Valutazione della qualità dell'aria ambiente)*. — 1. Le regioni effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, è obbligatoria nelle seguenti zone:

a) agglomerati;

b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*;

c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.

3. La misurazione può essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente.

4. Allorché il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, la misurazione può essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo art. 4, comma 3, lettere *a)* e *b)*.

5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, è consentito per valutare la qualità dell'aria ambiente allorché il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*.

6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'art. 4, comma 1.

7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentatività dei livelli rilevati.

8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 è riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori».

Note all'art. 5:

— L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:

«Art. 4 *(Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della direttiva n. 96/62/CE, sono recepiti:

a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;

b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.

2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere fissati:

a) valori limite e soglie d'allarme più restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;

b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato 1, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III;

c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.

3. Con le modalità di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme:

a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;

b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;

c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zolle e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5;

d) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'art. 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;

e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'art. 12, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea.

4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea».

Note all'art. 6:

— L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1991, n. 126.

Note all'allegato 1:

— L'art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note all'art. 1.

— Gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono riportati nelle note alle premesse.

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note all'art. 5.

Note all'allegato 2:

— Gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono riportati nelle note alle premesse.

— L'art. 10 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante «Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999, è il seguente:

«Art. 10 *(Inventario delle principali emissioni e loro fonti)*. — 1. I gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea.

4. Il Ministero dell'ambiente e l'ANPA, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.

5. Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, recante «Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1989.

Note all'allegato 3:

— La scheda tecnica di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è la seguente:

«Informazioni da includere nei programmi locali, regionali o nazionali di miglioramento della qualità dell'aria ambiente. Informazioni da fornire a norma dell'art. 8, comma 4:

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato:

regione;

città (mappa);

stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche).

2. Informazioni generali:

tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);

stima dell'area inquinata (km 2) e della popolazione esposta all'inquinamento;

dati climatici utili;

dati topografici utili;

informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nella zona interessata.

3. Amministrazioni competenti:

nome ed indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4. Natura e valutazione dell'inquinamento:

concentrazioni osservate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);

concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;

tecniche di valutazione applicate.

5. Origine dell'inquinamento:

elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);

quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno);

informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.

6. Analisi della situazione:

informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione);

informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria.

7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto vale a dire:

provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore del presente decreto:

elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto;

calendario di attuazione;

stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo necessario per conseguire tali obiettivi.

9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine.

10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente allegato».

Note all'allegato 4:

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 5.

— L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 è il seguente:

«Art. 5. *Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*. — 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti, Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti nonché dei costi e dei benefici.

3. Fatto salvo l'art. 6, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

4. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo.

5. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni

di autorizzazione ambientale integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1, le misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e benefici.

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al successivo art. 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n. 96/1982 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorità competente ai sensi della normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale.

7. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente».

02G0294

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerveteri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cerveteri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerveteri (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Basilone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerveteri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 25 settembre 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10839/3970/1998/Gab./AA.LL. del 27 settembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerveteri (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Basilone.

Roma, 18 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Colletorto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Colletorto (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colletorto (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Laura Scioli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Colletorto (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 1° ottobre 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1833/13-3/21/Gab del 2 ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colletorto (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Laura Scioli.

Roma, 18 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Castello D'Agogna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castello D'Agogna (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castello D'Agogna (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Serafini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castello D'Agogna (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 settembre 2002, da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n, 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/28161/Gab. del 27 settembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castello D'Agogna (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Serafini.

Roma, 18 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Varco Sabino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Varco Sabino (Rieti) ed il sindaco nella persona della signora Lena Cassar;

Considerato che in data 5 settembre 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Varco Sabino (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Nicoletti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Varco Sabino (Rieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Lena Cassar.

Il citato amministratore, in data 5 settembre 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7864/13.1.73/GAB del 30 settembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varco Sabino (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Nicoletti.

Roma, 24 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata dè Goti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Agata dè Goti (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Agata dè Goti (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Agata dè Goti (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in dato 9 ottobre 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1570/Gab 13.69.1 del 9 ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata dè Goti (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Lubrano.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Pianella e nomina del commissario straordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pianella (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pianella (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Dandolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pianella (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 8 ottobre 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n, 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2299/13-30.12 del 10 ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pianella (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Dandolo.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgofranco sul Po e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Borgofranco sul Po (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgofranco sul Po (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rossana Sorgi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Borgofranco sul Po (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 settembre 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n, 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Mantova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1924/13.12/Gab. del 23 settembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgofranco sul Po (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rossana Sorgi.

Roma, 24 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Frattamaggiore e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Frattamaggiore (Napoli) è stato sciolto a causa delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri;

Visto che il predetto comune è gestito da un commissario straordinario nominato con il citato decreto;

Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della comunità amministrata limitandone il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Frattamaggiore, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Frattamaggiore (Napoli), il cui consiglio è stato sciolto con il citato decreto, è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Alfonzo Noce, prefetto;

dott. Sante Frantellizzi, vice prefetto;

dott. Raffaele Barbato, funzionario amministrativo contabile.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 232

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frattamaggiore (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2002 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri.

Anteriormente alle dimissioni che hanno determinato lo scioglimento, il prefetto di Napoli, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, ha disposto, in data 22 dicembre 2001, l'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito. Il relativo incarico è stato prorogato con successivi provvedimenti prefettizi del 4 aprile e del 7 giugno 2002.

Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, avvalorano la sussistenza di forme di condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

Da atti giudiziari emessi nel 1999, sfociati nell'adozione di misure di custodia cautelare, relativamente alle indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, emergono qualificanti elementi indiziari del rilevato condizionamento, risalenti alla fase preelettorale, durante la quale si sarebbero consolidati i legami con esponenti della locale criminalità.

Una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni è stato il contesto nel quale taluni amministratori si sono legati ad esponenti vicini alle organizzazioni criminali locali, i quali, in tal modo, si sono inseriti negli affari dell'ente, strumentalizzandone le scelte e sottomettendole ai propri interessi.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli relativi ad appalti di opere pubbliche e di pubblici servizi, le cui procedure sono state caratterizzate da profili di illegittimità che denotano il condizionamento e l'ingerenza della criminalità organizzata nelle scelte dell'ente locale.

In particolare, l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione delle strade e piazze è stato affidato ad una ditta le cui quote societarie risultano di proprietà di soggetti con precedenti per associazione a delinquere di tipo mafioso e collegati ad un importante clan della zona. Il procedimento di affidamento appare, inoltre, caratterizzato da diverse anomalie che concernono sia la certificazione del possesso dei requisiti antimafia presentata dalla stessa ditta, sia le condizioni stabilite nel contratto, che appaiono elusive del termine di durata fissato all'atto di indizione della gara.

Il comune ha, inoltre, affidato diversi lavori di manutenzione ad una ditta, il cui titolare è risultato coinvolto in una vicenda giudiziaria dalla quale è emerso il suo collegamento con esponenti apicali di un importante clan camorrista, avendo posto in essere azioni delinquenziali finalizzate all'accaparramento degli appalti pubblici mediante la contraffazione di certificazioni, La commissione ha evidenziato che ogni procedura espletata dall'amministrazione all'epoca in carica è risultata caratterizzata da irregolarità strumentalmente indirizzate a precostituire situazioni di vantaggio a favore della medesima ditta, come la corresponsione alla stessa di un importo pari a quello posto a base di gara, senza la decurtazione del ribasso di gara, in violazione del principio della *par condicio* dei partecipanti alla gara informale. L'organo ispettivo ha, inoltre, rilevato come l'affidamento tramite trattativa privata, che ha caratterizzato la maggior parte degli appalti aggiudicati alla predetta ditta, sia in contrasto con la normativa vigente in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione in quanto priva dei presupposti di imprevedibilità giustificativi delle procedure di urgenza. Ancora, per un altro appalto, la gara informale propedeutica all'aggiudicazione con trattativa privata è

stata arbitrariamente limitata alle sole ditte che avevano già impegni con il comune con contratti di manutenzione, in contrasto con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Tale limitazione è stata ritenuta sintomatica di possibili intese tra le ditte convocate volte a mantenere in essere equilibri consolidati nella spartizione degli appalti. Altre irregolarità emergono dalle procedure di affidamento dei lavori di demolizione di opere edilizie abusive, sempre a favore della ditta predetta. Anche in un'altra occasione risultano eluse la normativa in materia di appalti e le prescrizioni del vigente regolamento comunale dei contratti, sia riguardo alla procedura di pubblicità del bando che in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti delle ditte partecipanti alla gara, con conseguente vantaggio per la ditta in questione.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 22 luglio 2002, che qui s'intende integralmente richiamata, valutata la situazione riscontrata sia in ordine al contesto ambientale nel quale è notoria la diffusione del fenomeno criminale, sia in relazione allo stato di disfunzionalità dell'ente, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione di assoggettamento alle scelte delle locali organizzazioni criminali che pervade il comune di Frattamaggiore — la cui gestione provvisoria, a seguito del decreto di scioglimento intervenuto in applicazione dell'ordinaria ipotesi dissolutoria delle dimissioni di almeno la metà più uno dei consiglieri è attualmente affidata ad un commissario straordinario — impone da parte dello Stato un ben più incisivo intervento, adeguatamente mirato a sostenere il ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Rilevato che per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire finanche quando sia già stato disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Frattamaggiore (Napoli) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13251

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Emede Jorge Ruben di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Emede Jorge Ruben, nato a Buenos Aires l'11 agosto 1949, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di «Abogacia», di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad de Moròn, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales», come attestato in data 18 maggio 1973 ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente ha altresì conseguito l'equipollenza del titolo accademico di «abogacia» con il titolo di «Laurea in giurisprudenza» con delibera dell'Università degli studi di Pisa ratificata in data 21 maggio 1996;

Considerato inoltre che è stato iscritto nel «Colegio de Abogados departamento judicial de San Isidoro» in data 13 giugno 1980, come attestato dal «Colegio de Abogados» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Emede Jorge Ruben, nato a Buenos Aires l'11 agosto 1949, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A13222

DECRETO 28 ottobre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Moustafina Inessa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Moustafina Inessa, nata a Voljski (Russia) il 25 settembre 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui è in possesso, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale «Laurea con specializzazione in biologia» conseguito presso l'Università statale di pedagogia - facoltà di scienze naturali di Volgograd (Russia) in data 5 luglio 1996;

Considerato che la richiedente è in possesso di esperienza professionale come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Considerato il parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A - come risulta dai certificati prodotti per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Moustafina Inessa, nata a Voliski (Russia) in data 25 settembre 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli biologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13223

DECRETO 28 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Garcia Bonilla Jaime di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Garcia Bonilla Jaime, nato a Barcellona il 6 settembre 1969, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo Universitario Oficial de Ingeniero Tecnico» conseguito presso l'«Universitat politècnica de Catalunya» di Barcellona in data 2 maggio 1995;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Collegi D'Enginyers Tecnics Industrials de Barcelona», dal 9 settembre 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 19 settembre 2002;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. B settore industriale, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Garcia Bonilla Jaime, nato a Barcellona il 6 settembre 1969, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. B settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13225

DECRETO 7 novembre 2002.

Riconoscimento al sig. Artaria Stefano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Conferenza svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Artaria Stefano, nato a Lugano (Svizzera) l'8 maggio 1968, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di laurea in psicologia, conseguita presso l'Università di Padova in data 22 febbraio 1995;

Considerato che il richiedente è iscritto all'albo degli operatori sanitari del Cantone Ticino dal 26 maggio 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Sentito il rappresentate del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Artaria Stefano, nato a Lugano l'8 maggio 1968, cittadino svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di psicologo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13194

DECRETO 7 novembre 2002.

Rettifica del decreto 10 maggio 2002 relativo al riconoscimento alla sig.ra Quijandria Valencia Maria Cloverlina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 10 maggio 2002 con il quale si riconosceva il titolo di «abogado» conseguito in Perù da Quijandria Valencia Maria Cloverlina, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «titolo accademico professionale venezuelano» invece di «titolo accademico professionale peruviano»;

Vista l'istanza di correzione presentata alla sig.ra Quijandria in data 31 ottobre 2002;

Decreta:

Il decreto datato 10 maggio 2002, con il quale si riconosceva il titolo di «abogado» conseguito da Quijandria Valencia Maria Cloverlina, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: la parola «venezuelano» è sostituita con la parola «peruviano».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 10 maggio 2002.

Roma, 7 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13195

DECRETO 8 novembre 2002.

Rettifica del decreto 23 ottobre 2002 relativo al riconoscimento al sig. Cavallera Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 23 ottobre 2002 con il quale riconosceva il titolo professionale di «ingeniero tècnico industrial» conseguito in Spagna dal sig. Cavallera Marco, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, il sig. Cavallera è stato indicato quale cittadino spagnolo e non come cittadino italiano;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Cavallera Marco in data 1° novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 23 ottobre 2002, con il quale si riconosceva il titolo professionale di ingegnere, conseguito in Spagna dal sig. Cavallera Marco quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, è modificato come segue: l'indicazione «cittadino spagnolo» va sostituita con l'indicazione «cittadino italiano».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 ottobre 2002.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13196

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa di soccorso per il personale addetto alla F.A.P.», in San Donà di Piave.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava la Cassa di soccorso per il personale addetto alla F.A.P. di San Donà di Piave (Venezia) tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa di soccorso per il personale addetto alla F.A.P.» di San Donà di Piave (Venezia);

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta Cassa di soccorso sono state ultimate, per cui,

a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa di soccorso per il personale addetto alla F.A.P.» in San Donà di Piave (Venezia) è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

02A13229

DECRETO 22 ottobre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa di soccorso della Società Trazione Imprese Elettriche S.p.a. (S.T.I.E.)», in San Vittore Olona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava la «Cassa di soccorso della Società Trazione Imprese Elettriche S.p.a. (S.T.I.E.)» in San Vittore Olona (Milano) tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della Società Trazione Imprese Elettriche S.p.a. (S.T.I.E.) di San Vittore Olona (Milano);

Acccertato che le operazioni di liquidazione della predetta Cassa di soccorso sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della medesima;

Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dalla quale risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 32.158.079 (€ 16.608,26);

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa di soccorso della Società Trazione Imprese Elettriche S.p.a. (S.T.I.E.)» di San Vittore Olona (Milano) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di L. 32.158.079 (€ 16.608,26) che è devoluto allo Stato e versato al conto corrente infruttifero di tesoreria di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO *A*

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Cassa di Soccorso STIE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21108 ,	L. 32.158.079	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:**		L. 32.158.079
(EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE				€ 16.608,26
N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA	€ 16.608,26	AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 32.158.079	
CENTRALE DELLO STATO			€ 16.608,26	

ALLEGATO *B*

CONTO ECONOMICO
Cassa di Soccorso STIE

PERDITE	IMPORTO	Euro	PROFITTI	IMPORTO	Euro
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA':			INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':		
Disp.Fondo di Riserva	L. 1.680.154	€ 867,73	Debito vs Stato Fnao 78	L. 1.994.529	€ 1.030,09
Credito vs Soci	L. 5.716.748	€ 2.952,45	Debito vs Stato Fnao 79	L. 35.045.933	€ 18.099,71
Credito vs Stato	L. 15.200.495	€ 7.850,40	Debito vs Inps	L. 15.200.495	€ 7.850,40
Credito vs Usl 75 Mi	L. 2.166.000	€ 1.118,65	Debito vs Usl 75 Mi	L. 4.680.519	€ 2.417,29
SPESE DI LIQUIDAZIONE					
TOTALE PERDITE	L. **24.763.397**	€ 12.789,23	TOTALE PROFITTI	L. **56.921.476**	€ 29.397,49
AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. **32.158.079**	€ 16.608,26 €			
TOTALE A PAREGGIO	L. **56.921.476**	€ 29.397,49	TOTALE A PAREGGIO	L. **56.921.476**	€ 29.397,49

02A13231

DECRETO 22 novembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie», in Trieste.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visti l'art. 4 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito in legge 29 giugno 1933, n. 860 e l'art. 4 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, con i quali il Sindacato obbligatorio marittimo, istituito con regio decreto 19 dicembre 1929, n. 2167, ha assunto la denominazione di Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava la «Gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie» di Trieste tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie» di Trieste;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 1.280.532.812 (€ 661.340,01);

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie» di Trieste è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un'avanzo finale di L. 1.280.532.812 (€ 661.340,01).

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 1.280.532.812 (€ 661.340,01) è devoluto allo Stato e versato al conto corrente infruttifero di tesoreria, di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Attività	Importo	Passività		Importo
		Capitale netto di liquidazione		L. 1.280.532.812 € 661.340,01
Disponibilità giacenti sul conto n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 sesto comma, legge n. 833/1978 . .	L. 1.280.532.812 € 661.340,01	Avanzo della liquidazione	L. 4.581.985.539 € 2.366.398,04	
		Disavanzo alle consegne	L. 3.301.452.727 € 1.705.058,04	
Totale a pareggio . . .	L. 1.280.532.812 € 661.340,01	Totale a pareggio . . .		L. 1.280.532.812 € 661.340,01

CONTO ECONOMICO
CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Perdite	Importo		Profitti	Importo	
	lire	euro		lire	euro
Insussistenze di attività:			*Insussistenze di passività:*		
Sconti su prodotti farmaceutici	373.401.326	192.845,69	Maggior gettito contributi '78	1.620.976.800	837.164,65
Rimborso addizionale 0,30% sulle retribuzioni	1.257.270	649,33	Debito per interessi su contributi '78	1.074.950.736	555.165,72
Immobili	222.622.090	114.974,71	Debito per interessi su ritard. vers. cont. INAM	1.780.313.341	919.455,11
			Debito v/s Stato legge n. 833/1978 .	534.095.909	275.837,52
			Fondo liquidazione premio operosità	175.909.953	90.849,91
			Fondo liq.ne ind. fine serv. pers. dipendente	18.471.861	9.539,92
Sopravvenienze passive:			*Sopravvenienze attive:*		
Pagamento rette Università	29.155.153	15.057,38	Recup. da regioni per spedalità all'estero	1.342.520	693,35
Pagamento maggiorazioni contrattuali	4.247.391	2.193,59	Proventi diversi	2.185.315	1.128,62
Rimborsi a vario titolo	4.246.160	2.192,96			
Spese varie	12.000.000	6.197,48			
Rimborso certificato di deposito . . .	7.871.485	4.065,28			
Spese di liquidazione:					
Spese di gestione	9.688	5,00	Interessi attivi B.N.L.	20.678.183	10.679,39
			Interessi su certificato di deposito . .	7.871.484	4.065,28
Totale perdite . . .	654.810.563	338.181,43			
Avanzo della liquidazione . . .	4.581.985.539	2.366.398,04	Totale profitti . . .	5.236.796.102	2.704.579,48
Totale a pareggio . . .	5.236.796.102	2.704.579,48	Totale a pareggio . . .	5.236.796.102	2.704.579,48

02A13226

DECRETO 22 novembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'«Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici (E.N.P.A.M.)».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il regio decreto del 14 luglio 1937, n. 1484, con il quale fu riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'E.N.P.A.M.;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 59.682.818, pari a € 30.823,60;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'«Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'Ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 59.682.818, pari a € 30.823,60.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 59.682.818, pari a € 30.823,60 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI

Bilancio finale di liquidazione

A) Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	344.240.826	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:** PATR. NETTO AL 30.06.1981 L. 3.629.327 AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE L. 340.611.499	344.240.826

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			*SOPRAVVENIENZE ATTIVE*		
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	64.350.300		Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	66.449.540	
Estinzione di crediti per insussistenza	855.000		Accertamento di maggiori crediti della gestione liquidatoria	53.769.282	
Compensazione con i residui passivi	182.398.580		Arrotondamento	1	
Minusvalenza beni mobili dichiarati fuori uso	3.630.327		Totale sopravvenienze attive		120.218.823
Arrotondamenti	2		*INSUSSISTENZA DI PASSIVITA'*		
			Estinzione di debiti ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del C.C.	10.299.250	
Totale insussistenze di attività		251.234.209	Estinzioni debiti per insussistenza	855.000	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			Estinzione di debiti ai sensi dell'art. 9 del D.L. 19.9.87, n. 382 convertito con modifiche in L. 456/87	21.945.919	
			Estinzione di debiti ai sensi dell'art. 9 L. 1404/56, modificato dall'art. 47-ter L..85	95.000	
Accertamento di nuovi e maggiori debiti sorti durante la gestione liquidatoria	47.561.877				
Spese postali	1.650		Estinzione di debiti ai sensi dell'art. dell'art. 15 L. 638/83	299.558.354	
Totale sopravvenienze passive		47.563.527	Compensazione con i residui attivi	182.398.580	
TOTALE SPESE E PERDITE		298.797.736	Minor impegno sul f.do indennità anzianità	4.038.309	
Avanzo di liquidazione		340.611.499	Totale insussistenze di passività		519.190.412
TOTALE A PAREGGIO		639.409.235	**TOTALE RENDITE E PROFFITI**		639.409.235

02A13227

DECRETO 20 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione sanitaria dell'«Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, con legge 29 novembre 1952, n. 2388, con il quale è stato istituito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo «E.N.P.A.L.S.»;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riodinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale è stata resa autonoma la gestione ed il servizio di assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.L.S. e con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la temporanea gestione dei servizi di assistenza sanitaria dell'ente;

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, art. 2, la quale ha stabilito che il commissario straordinario dell'E.N.P.A.L.S. resta in carica, per la gestione delle residue funzioni previdenziali, fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'E.N.P.A.L.S. - Gestione sanitaria;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta Gestione sanitaria sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un disavanzo finale di liquidazione di L. 4.217.043.535 (Euro 2.177.921,23);

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'E.N.P.A.L.S. - Gestione sanitaria è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un disavanzo finale di L. 4.217.043.535 (Euro 2.177.921,23) che sarà posto a carico dello Stato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 1404/1956.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA per i LAVORATORI dello SPETTACOLO "E.N.P.A.L.S."

ATTIVITA'		IMPORTO		PASSIVITA'	IMPORTO	
	Lire	Lire	Euro		Lire	Euro
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		4.217.043.535	2.177.921,23	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21108 (EX 597), DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	4.217.043.535	2.177.921,23
AVANZO ALLE CONSEGNE	2.132.456.226					
DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	6.349.499.761					

CONTO ECONOMICO
ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA per i LAVORATORI dello SPETTACOLO -"E.N.P.A.L.S."

PERDITE	IMPORTO		PROFITTI	IMPORTO	
	Lire	Euro		Lire	Euro
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA':	15.310.140.403	7.907.027,64	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':	8.775.330.547	4.532.080,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:	65.600.111	33.879,63	SOPRAVVENIENZE ATTIVE:	13.088.655	6.749,40
SPESE DI LIQUIDAZIONE	587.529.762	303.433,80	PROVENTI DI LIQUIDAZIONE	825.371.313	426.268,71
TOTALE PERDITE	**15.963.270.276**	8.244.341,07	**TOTALE PROFITTI**	**9.613.770.515**	4.965.098,11
			DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**6.349.499.761**	3.279.242,96
TOTALE A PAREGGIO	**15.963.270.276**	8.244.341,07	**TOTALE A PAREGGIO**	**15.963.270.276**	8.244.341,07

02A13228

DECRETO 20 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'«Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 2, comma 3, ai sensi della quale, le operazioni di chiusura della gestione ai fini della liquidazione dell'ente furono attribuite all'ex ufficio liquidazioni, ora Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 431, con il quale l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche è stato soppresso e messo in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione L. 5.860.343.916 (€ 3.026.615,05);

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con avanzo di L. 5.860.343.916 (€ 3.026.615,05).

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255), di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO *A*

ENTE NAZIONALE PER LE BIBLIOTECHE POPOLARI E SCOLASTICHE (0023)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Disponibilità giacente c/21029 (ex 255) Tesoreria Centrale dello Stato	L. **5.860.343.916**	€ **3.026.615,05**	Avanzo alle consegne	L. 1.082.050.310	€ 558.832,35
			Utile di liquidazione	L. 4.778.293.606	€ 2.467.782,70
			Capitale netto di liquidazione	**L. 5.860.343.916**	**€ 3.026.615,05**

ALLEGATO *B*

ENTE NAZIONALE PER LE BIBLIOTECHE POPOLARI E SCOLASTICHE (0023)

CONTO ECONOMICO

DARE			AVERE		
Sopravvenienze passive	L. 1.735.929.874	€ 896.532,96	Sopravvenienze attive	L. 6.562.487.832	€ 3.389.242,12
Insussistenze di attività	L. 193.108.809	€ 99.732,38	Insussistenze di passività	L. 144.844.457	€ 74.805,92
Totale spese e perdite	L. **1.929.038.683**	€ 996.265,34	Totale rendite e profitti	L. **6.707.332.289**	€ 3.464.048,04
Avanzo di liquidazione	L. **4.778.293.606**	€ 2.467.782,70			
Totale a pareggio	L. **6.707.332.289**	€ 3.464.048,04	Totale a pareggio	L. **6.707.332.289**	€ 3.464.048,04

02A13230

DECRETO 15 novembre 2002.

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con il quale, a seguito degli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, è stato previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, con il quale è stata deliberata l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 2002, con il quale sono stati sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei contribuenti residenti ovvero aventi sede legale od operativa in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dai citati eventi sismici;

Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise n. Com/usc/1307 del 15 novembre 2002, con la quale, ad integrazione delle informative trasmesse con nota del Ministero dell'interno n. 14519/147 (1) /Set.Sic. e Prot.Civ del 13 novembre 2002, vengono individuati ulteriori comuni della provincia di Campobasso, nonché della provincia di Foggia, nei quali è stata rilevata una intensità sismica pari o superiore al sesto grado della scala MCS accertata dal servizio sismico del Dipartimento della protezione civile e dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, sussiste l'impossibilità per i soggetti residenti nei territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni di Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi e Castelnuovo Monterotaro sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A13290

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 ottobre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti «Esperidina».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 10 ottobre 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo «Esperidina»;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di «Esperidina»;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo «Esperidina» di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo «Esperidina» autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.6 *Gravidanza*

La sicurezza del farmaco in gravidanza non è stata determinata, pertanto è opportuno non somministrare il prodotto durante la gravidanza.

02A13168

DECRETO 24 ottobre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti «Frazione flavonoica purificata e micronizzata».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518:

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 10 ottobre 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo «Frazione flavonoica purificata e micronizzata»;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di «Frazione flavonoica purificata e micronizzata»;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo «Frazione flavonoica purificata e micronizzata» di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo «Frazione flavonoica purificata e micronizzata» autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.6 *Gravidanza*

La sicurezza del farmaco in gravidanza non è stata determinata, pertanto è opportuno non somministrare il prodotto durante la gravidanza.

02A13169

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettera H punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI lettera F punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Molise, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Molise provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie,

sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Biferno»;

«Molise» o «del Molise».

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.G.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13208

DECRETO 30 ottobre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettera H punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI lettera F punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del dipartimento agricoltura e sviluppo rurale della regione Basilicata, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Basilicata provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture», per tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti della denominazione di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite «Aglianico».

3. Le operazioni di arricchimento, per i vini di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13209

DECRETO 11 novembre 2002.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalità per la rivendicazione della produzione dei vini v.q.p.r.d. per la campagna vendemmiale 2002-2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler») ed il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla provincia autonoma di Bolzano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler»);

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 5 settembre 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler»), in conformità al parere espresso dal Comitato soprarichiamato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler»), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, e successive modifiche, è sostituito per intero nel testo annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler»), proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della provincia autonoma di Bolzano, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la provincia stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler») è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ALTO ADIGE»
(in lingua tedesca, Südtirol o Südtiroler»)

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata, «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler» è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1. tipologie relative ai vini «Alto Adige»:

bianco (o weiß), anche passito;

spumante (bianco, rosè, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero);

Vendemmia tardiva (con menzione del vitigno);

Passito (con la menzione di uno o due vitigni);

Moscato giallo o Goldmuskateller;

Pinot bianco o Weißburgunder;
Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder;
Chardonnay;
Riesling italico o Welschriesling;
Riesling;
Müller Thurgau;
Sylvaner o Silvaner;
Sauvignon;
Kerner;
Traminer aromatico o Gewürztraminer;
Moscato rosa o Rosenmuskateller anche «passito»;
Lagrein rosato o rosé o Lagrein Kretzer;
Lagrein;
Merlot rosato o rosé o Merlot Kretzer;
Merlot;
Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc;
Cabernet-Lagrein;
Cabernet-Merlot;
Lagrein - Merlot;
Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;
Pinot nero rosato o rosé o Blauburgunder Kretzer o rosé;
Malvasia o Malvasier;
Schiava o Schiava grossa o Schiava gentile o Vernatsch o Großvernatsch o Edelvernatsch;
Schiava grigia o Grauvernatsch;

2. «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten»;

3. «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» o «Meraner Hügel» o «Meraner»;

4. «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» o «St. Magdalener»;

5. Tipologie relative ai vini «Alto Adige»: Sottozona «Terlano» o «Terlaner»:
Pinot bianco o Weißburgunder;
Chardonnay,
Riesling italico;
Riesling;
Sauvignon;
Silvaner o Sylvaner;
Müller Thurgau;
Pinot Grigio o Ruländer;

6. Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:
Sottozona «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler»:
Traminer aromatico o Gewürztraminer;
Pinot grigio o Ruländer;
Veltliner;
Silvaner o Sylvaner;
Müller Thurgau;
Kerner;
Riesling;
Klausner Laitacher;

7. Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:
Chardonnay;
Kerner;
Müller Thurgau;
Pinot bianco o Weißburgunder;
Pinot grigio o Ruländer;
Riesling;
Traminer aromatico o Gewürztraminer;
Sauvignon;
Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;
Schiava o Vernatsch.

Tuttavia la denominazione «Alto Adige» (o «Südtirol») può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 32 del regolamento della Commissione n. 753/2002, per i vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» recanti la menzione «classico» (in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet») o «classico superiore», ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

Art. 2

Base ampelografica

La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, aventi la seguente composizione varietale:

2.1. «Alto Adige» o «deII'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» «Südtiroler») senza sottozona di cui all'art. 1:

a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno il 85% del corrispondente vitigno.

Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati per la provincia autonoma di Bolzano;

b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein):

vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet franc e il Cabernet sauvignon;

c) spumante a fermentazione in bottiglia: uve Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Chardonnay, iscritti ai rispettivi albi. Per il tipo «rosé» il Pinot nero deve essere presente per almeno il 20%;

d) bianco anche «passito»: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio almeno per il 75%. Devono essere presenti almeno due di tali varietà, ma nessuna deve superare il 70% del totale. Il restante 25% massimo deve provenire da Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner (Sylvaner) e/o Gewürztraminer e/o Kerner;

e) passito con la specificazione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner (Sylvaner) e/o Gewürztraminer e/o Kerner e/o Moscato Giallo. Devono essere presenti due di tali varietà ed entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale.

2.2. «Alto Adige» «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Bozner Leiten»); «Alto Adige» «Meranese di Collina» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner Hügel» o «Alto Adige» «Meranese» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner»); «Alto Adige» «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»): vigneti con almeno il 85% di vitigni Schiava (e sottovarietà). Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati.

2.3. «Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner»):

a) Con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno il 85 % dai vitigni della varietà specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, Pinot Grigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati;

b) senza specificazione di vitigno, vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau e Pinot Grigio. È ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati, nella misura massima del 15%;

2.4. «Alto Adige» «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol» «Eisacktal» o «Südtirol» «Eisacktaler»):

a) accompagnato dal nome di una delle seguenti varietà: Traminer aromatico o Gewürztraminer, Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder, Veltliner, Sylvaner o Silvaner, Müller Thurgau, Kerner, Riesling - vigneti costituiti per almeno il 85% dai corrispondenti vitigni e per il restante 15 per cento massimo da altri vitigni a frutto di colore analogo raccomandati e/o autorizzati;

b) per i vini designati Alto Adige Valle Isarco (Südtirol Eisacktal) Klausner Laitacher le uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro.

2.5. «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau») con la menzione obbligatoria del vitigno: Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco (Weißburgunder), Pinot grigio (Ruländer), Riesling, Traminer aromatico (Gewürztraminer), Sauvignon, Pinot nero (Blauburgunder), Schiava (Vernatsch) - vigneti costituiti per almeno il 85% dai corrispondenti vitigni. Per il restante 15% possono essere presenti altri vitigni a frutto di colore analogo raccomandati e/o autorizzati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita:

3.1. «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»):

le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende:

a) in tutto o in parte il territorio dei comuni di: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno. San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena;

b) in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro e Varna delimitati nell'art. 3, punto 3.6.;

c) in parte il territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro delimitati nell'art. 3, punto 3.7.

3.2. «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano «(in lingua tedesca «Südtirol» «Bozner Leiten»):

le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo.

Tale zona è esternamente così delimitata:

partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimità del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la località Piè di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino a incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino a incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino al raggungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847.

Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fiè allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fiè di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino a incrociare la provinciale per Fiè, segue questa verso ovest fino al km 5.500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi, verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1971.

3.3. *«Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» (in lingua tedesca «Südtirol Meraner Hügel» o «Meraner»):*

le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo.

Le zone sono così delimitate:

Zona a sinistra del fiume Adige:

partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal e in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulatteria per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimità di S. Girogio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passino dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la località di Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la località di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la località Finele, tocca la quota 632 passa a sud del collegio «Johanneum». La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimità delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino a incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide con il fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino

al ponte della strada statale n. 38 (prossimità di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone.

Zona a destra del fiume Adige:

partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino a incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino a incontrare il confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la località Tramontana Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Lanci, tocca la quota 473, prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri slm dei masi Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente e a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino a intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone.

In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo.

3.4. «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»):

la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di sopra, Laitago di sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i Masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon.

Tale zona è così delimitata:

partendo in località Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la località Guncina, dopo aver attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finché questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino alla località S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla località Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a piè di monte e a nord della città, passa per le località Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla località Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione.

3.5. «Alto Adige» sottozona «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner»):

la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste da presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.

Essa è composta da due territori distinti e delimitati:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

In questa zona sono compresi i vigenti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigenti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220).

Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro. Volge quindi a est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla località Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona

segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in località monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione.

3.6. «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol» «Eisacktal» «Südtirol» «Eisacktaler»).

Le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna.

Tale zona di produzione è costituita:

la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in località Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le località Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 e attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in località S. Valentino. Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (località Pedraz), 817, 802, 800, 849 (località Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (località Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (località Perara), 766, passa sotto la località Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloler). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fiè di Sotto, tocca la provinciale di Fiè (km 7), piega a sud seguendo la curva di livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare a incrociare la strada statale n. 12 al km 451. Ivi prosegue sulla strada statale fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848).

Nella zona di produzione testé descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi a ovest, seguendo la curva di livello m 850 fino alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini:

la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;

3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in località S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio di Tisana fino alla confluenza con il fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale.

Tuttavia per il vino rosso «Südtirol» «Eisacktaler Klausner Laitacher» la zona di produzione delle uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano.

3.7. «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau»):

le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a

quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodì fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m.

Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio.

La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.

Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.

4.2 Densità di impianto.

Per i nuovi impianti o reimpianti la densità minima deve essere di 3300 ceppi a ettaro.

4.3 Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura: l'irrigazione di soccorso non è considerata tale.

4.4 Resa a ettaro e gradazione minimale naturale.

La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» con le sottozone di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

Denominazione —	Prod. max Uva/ha (Ton.) —	Titolo alcol. min. nat (vol%) —
Alto Adige		
Bianco (o Weiss)	100	10,50
Moscato giallo	100	10,00
Pinot bianco	130	10,50
Pinot grigio	130	11,00
Chardonnay	130	10,50
Riesling italico	130	10,50
Riesling	130	10,50
Müller Thurgau	130	10,00
Sylvaner	130	10,00
Sauvignon	130	11,00
Traminer aromatico	120	11,00
Kerner	110	10,50
Moscato rosa	60	12,00
Lagrein rosato	140	10,50
Lagrein scuro	140	11,00
Merlot rosso e rosato	130	10,50
Cabernet	110	11,00
Pinot nero e rosato	120	11,00
Malvasia	110	11,00
Schiava	140	9,50
Schiava grigia	140	10,50
Colli di Bolzano	130	10,00
Meranese di Collina	125	10,00
Santa Maddalena	125	10,50
Terlano	125	10,50
Terlano Pinot bianco	125	10,50
Terlano Chardonnay	125	10,50
Terlano Riesling italico	125	10,50
Terlano Riesling	125	10,50
Terlano Sylvaner	125	10,50
Terlano Müller Thurgau	125	10,50
Terlano Sauvignon	125	11,00
Terlano Pinot Grigio	125	11,00
Valle Isarco Pinot grigio	100	11,00
Valle Isarco Silvaner	125	10,00
Valle Isarco Veltliner	120	10,00
Valle Isarco Müller Thurgau	130	10,00
Valle Isarco Traminer aromatico	100	11,00
Valle Isarco Kerner	100	10,50
Valle Isarco Klausner Laitacher	125	9,50
Valle Isarco Riesling	100	10,50
Valle Venosta Chardonnay	110	10,00
Valle Venosta Kerner	100	10,50
Valle Venosta Müller Thurgau	120	10,00
Valle Venosta Pinot bianco	110	10,00
Valle Venosta Pinot grigio	100	10,50
Valle Venosta Riesling	100	10,00
Valle Venosta Traminer aromatico	90	10,50
Valle Venosta Sauvignon	100	10,00
Valle Venosta Pinot nero	100	10,50
Valle Venosta Schiava	120	9,50

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per il secondo anno la resa massima è quella realmente ottenuta, con un massimo del 50% delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20%.

Per l'anno di impianto la resa è zero.

Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla produzione dei vini Alto Adige devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, sempreché la resa unitaria non superi per più del 20 per cento i limiti stessi. La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale in conformità alle norme di legge.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano. Per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» senza sottozona di cui all'art. 1 è facoltà del Ministero per le politiche agricole, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento.

5.2. Correzioni.

L'aumento del titolo alcolometrico e le eventuali pratiche correttive tradizionali sono consentiti ai sensi delle norme vigenti.

È consentita l'aggiunta di mosti concentrati o concentrati e rettificati e di mosti e di vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla denominazione «Alto Adige», nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2. Tuttavia l'aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione «Alto Adige» con specificazione di sottozona è consentita solo con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona.

Inoltre è consentito l'aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti.

5.3 Elaborazione.

I vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» («Südtirol» o «Südtiroler» in lingua tedesca) con la menzione di vitigno Chardonnay, Pinot grigio o Grauer Burgunder o Ruländer, Pinot bianco o Weißburgunder, Pinot nero o Blauburgunder, possono essere elaborati nella tipologia spumante, secondo le norme specifiche degli spumanti e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

I vini «Alto Adige» («Südtirol») Spumante senza sottozone e senza menzione di vitigno devono essere elaborati esclusivamente nella tipologia spumante a fermentazione in bottiglia con metodo classico e affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1º ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente. Le operazioni di spumantizzazione del vino Alto Adige a fermentazione in bottiglia senza indicazione di vitigno devono avvenire all'interno della provincia di Bolzano.

I vini «Alto Adige» «bianco» e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler» con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varietà di vite Pinot bianco o Chardonnay o Pinot grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer aromatico o Moscato giallo o Müller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito».

I vini «Alto Adige» «passito» con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» con o senza sottozona ottenuti delle uva delle varietà di cui sopra con la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1º giugno dell'anno successivo la vendemmia.

Il vino «Alto Adige Bianco» e i vini monovarietali con la menzione del vitigno possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come «vendemmia tardiva».

5.4. Resa uva/vino.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5. Invecchiamento.

I vini «Alto Adige Lagrein», Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein e Alto Adige Merlot-Lagrein», possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1º ottobre dell'anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

I vini banchi «Alto Adige» con o senza sottozone e con o senza menzione di vitigno possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1º ottobre dell'anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

Il vino spumante a fermentazione in bottiglia «Alto Adige (Südtirol) spumante» senza sottozone e senza indicazione di vitigno ad eccezione dello spumante «Alto Adige» rosé può essere destinato «a riserva» se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1º ottobre dell'anno della vendemmia della partita più recente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

6.1. «Alto Adige».

Bianco (o Weiss):

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;

sapore: secco, pieno, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

vendemmia tardiva con menzione di vitigno:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol di cui effettivo almeno 10,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

«Bianco Passito», «passito» con menzione del vitigno con o senza sottozona escluso moscato rosa e «passito» con la menzione di due vitigni:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui effettivo almeno 10,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Moscato giallo (Goldmuskateller):

colore: giallo paglierino;

odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;

sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico min. compl.: 11,00 di cui effettivo almeno 10,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Pinot bianco (o Weißburgunder) con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol, con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Pinot grigio (o Ruländer o Grauer Burgunder) con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino;

odore: non molto spiccato, gradevole;

sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Chardonnay con o senza sottozona:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Riesling italico (o Welschriesling) con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: delicato gradevole;
sapore: secco, pieno, leggero di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con la sottozona Terlano 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

Riesling con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con la sottozona Terlano 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Müller Thurgau con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, morbido, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, con la sottozona Valle Venosta e Valle Isarco 10,50% voI; Terlano 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

Sylvaner(o Silvaner) con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: secco, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con la sottozona Terlano 11,50% vol e Valle Isarco 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,0 g/l;

Sauvignon con o senza sottozona:
colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: gradevole fruttato;
sapore: secco, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; con la sottozona Terlano 12,00% vol e Valle Venosta 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Traminer aromatico (o Gewürztraminer) con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino fino a dorato;
odore: leggermente aromatico fino a intenso;
sapore: pieno, gradevolmente aromatico, secco o abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol di cui effettivo almeno 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Kerner con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: leggermente aromatico, fine;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Moscato rosa (o Rosenmuskateller) anche passito:
colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
odore: delicato e gradevole;
sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol o 16,00% vol se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):
colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone;
odore: delicato, gradevole;
sapore: non molto di corpo, armonico, elegante, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: secco, gradevole tipico della varietà;
sapore: morbido, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Merlot rosato o Merlot rosé (Merlot Kretzer):
colore: rosato con riflessi arancioni;
odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Cabernet sauvignon o Cabernet franco o Cabernet:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: secco, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Cabernet - Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Cabernet - Merlot:

colore: rubino intenso fino a granato;

odore: caratteristico, leggermente erbaceo;

sapore: secco, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Merlot - Lagrein:

colore: rubino intenso fino a granato;

odore: caratteristico, etereo, leggermente erbaceo;

sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Pinot nero (Blauburgunder) con o senza sottozona:

colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;

odore: etereo, gradevole, caratteristico;

sapore: secco morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol, con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Pinot nero rosato o Pinot nero rosé (Blauburgunder Kretzer o Blauburgunder rosé):

colore: rosato;

odore: fruttato, armonico, gradevole;

sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Malvasia (Malvasier):

colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;

odore: gradevole, profumato;

sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

Schiava (Vernatsch) con o senza sottozona:

colore: da rosso rubino chiaro a medio;

odore: gradevole, fruttato caratteristico;

sapore: morbido, leggermente di mandorla, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

Schiava grigia (Grauvernatsch):

colore: rosso rubino chiaro fino a medio;

odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;

sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

Spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco se del tipo «extra brut» o lievemente amabile se del tipo, «brut»;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Spumante rosé:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito;

sapore: secco, sapido, fresco, fine e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Spumante con menzione di vitigno Chardonnay o Pinot grigio o Pinot nero o Pinot bianco:

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini;

odore: fine, delicato, leggermente da lievito;

sapore: morbido, giustamente pieno; secco se del tipo «Extra brut»; leggermente abboccato se del tipo «brut»;

gradazione minima alla produzione: 10,50;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

6.2. «Alto Adige» «Colli di Bolzano»:

colore: rosso rubino da chiaro a medio;

odore: profumato caratteristico;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

6.3. «Alto Adige», «Meranese» o «Alto Adige», «Meranese di Collina»:

colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;

odore: caratteristico con leggero profumo;

sapore: armonico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

6.4. «Alto Adige» «Santa Maddalena»:

colore: da rosso rubino a granato intenso;

odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;

sapore: pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

6.5 «Alto Adige» «Terlano»: senza menzione di vitigno:

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico, fruttato e delicato;

sapore: secco, giustamente acido;

titolo aicolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

6.6. «Alto Adige» «Valle Isarco»:

Veltliner:

colore: giallo tendente al verdolino;

odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno;

sapore: secco, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Klausner Laitacher:

colore: rosso chiaro fino a rubino;

odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: leggermente acidulo, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

Tutti i vini di cui all'art. 6, tranne i vini «Alto Adige Moscato Giallo», «Alto Adige Moscato Rosa», «Alto Adige Traminer Aromatico», «Alto Adige Riesling», «Alto Adige Kerner», «Alto Adige Valle Isarco Traminer aromatico», «Alto Adige Valle Isarco Riesling», «Alto Adige Valle Isarco Kerner», «Alto Adige Valle Venosta Traminer aromatico», «Alto Adige Valle Venosta Riesiling», «Alto Adige Valle Venosta Kerner», «Alto Adige» con la tipologia «passiti» con o senza menzione di vitigno, «Alto Adige con la tipologia «vendemmia tardiva» con menzione di vitigno, devono presentare un tenore di zucchero residuo non superiore a 4,0 g/l.

Tutti i vini di cui all'art. 6, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.

È facoltà del Ministro per le politiche agricole modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 Qualificazioni.

Alla denominazione d'origine controllata «Alto Adige» («Südtirol») è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano suscettibili di trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sui bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.

7.2 Menzioni facoltative.

I vini «Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet (Frane e/o Sauvignon), Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet Lagrein, Alto Adige Merlot-Lagrein, i vini banchi "Alto Adige" con o senza sottozone e con o senza menzione di vitigno,e l'Alto Adige spumante bianco senza indicazione di vitigno», possono portare in etichetta la menzione «riserva» alle condizioni di cui all'art. 5, par. 5.3 e 5.5.

I vini monovarietali con indicazione di vitigno Alto Adige con o senza sottozona, possono portare in etichetta la menzione «vendemmia tardiva» alle condizioni di cui all'art. 5, par. 5.3.

7.3 Località.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree più ristrette specificatamente delimitate, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Per il vino «Alto Adige Meranese di Collina» sono consentite le seguenti indicazioni di località: Küchelberg, Gneid, Rosengarten, Lebenberg, Labers; e per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo è consentito indicare in etichetta del «Burgraviato» o in lingua tedesca «Burggräfler».

Per il vino «Alto Adige Santa Maddalena» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen), Rencio (Rentsch) e Rena (Sand).

Per i vini «Alto Adige Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena (frazioni Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio), è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico» o in lingua tedesca klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

Per i vini «Alto Adige Lagrein» e «Alto Adige Lagrein rosato» (o rosé), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nei comune di Bolzano, è consentito indicare in etichetta la specificazione «Lagrein di Gries», in lingua tedesca «Grieser Lagrein» o «Lagrein aus Gries».

Per i vini «Alto Adige Valle Isarco» prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, è consentito indicare in etichetta la specificazione «di Bressanone», in lingua tedesca «Brixner».

Per i vini «Alto Adige Teriano» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico», in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

7.4 Caratteri e posizione in etichetta.

La menzione tradizionale «denominazione d'origine controllata» deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» accompagnato o no dal nome di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d'origine «Alto Adige» e della sottozona di cui all'art. 1.

Il nome del vitigno, se del caso, può precedere o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige».

7.5 Annata.

In recipienti da lt 0,375, lt 0,75 e rispettivi multipli l'indicazione dell'annata di produzione deve sempre figurare in etichetta, ad eccezione dell'Alto Adige spumante. È inoltre obbligatoria l'indicazione dell'annata nei casi in cui la denominazione d'origine controllata «Alto Adige» («Südtirol») sia accompagnata dalla menzione «passito» o dalla menzione «vendemmia tardiva» o dalla menzione «riserva» o dalla menzione «classico» (klassisches Ursprungsgebiet). Negli altri casi l'indicazione dell'annata è facoltativa.

7.6 Vigna.

Il riferimento a una microzona di produzione (vigna) può essere utilizzato nell'etichettatura purché coi termini «vigna» o Gewächs o Wachstum seguiti dal corrispondente toponimo e in conformità alle norme vigenti.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 Volumi nominali, tappatura e recipienti.

I vini «Alto Adige Schiava grigia (Südtirol Grauvernatsch), Alto Adige bianco (Südtirol Weiss), Alto Adige Santa Maddalena classico (Südtirol St. Magdalener klassisch)» e i vini «Alto Adige» accompagnati dalla menzione «passito» o «vendemmia tardiva» o «riserva» devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacità nominale uguale o inferiore a l 0,750 e rispettivi multipli chiuse con tappo a raso bocca con o senza capsula.

02A13232

DECRETO 13 novembre 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1984, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Colombano al Lambro» o «San Colombano»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro o San Colombano», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano»;

Visto il parere della regione Lombardia del 13 settembre 2001 con il quale è stato espresso, tra l'altro, parere negativo per quanto attiene alla possibilità di produrre vini a denominazione di origine controllata nella tipologia «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Verdea;

Preso atto del parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» formulati da Comitato stesso nella seduta del 24 e 25 luglio 2002 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2002;

Vista la documentazione integrativa relativa alla richiesta di allargamento della zona di produzione definita all'art. 3 del predetto disciplinare di produzione, presentata dal sopra citato Consorzio di tutela;

Considerato che la stessa è risultata conforme a quanto stabilito, in materia di allargamento di zone di produzione per i VQPRD, sia dalla normativa comunitaria, regolamento CE 1493/99, allegato 6, lettera *a)*, commi 1 e 2, e alle norme contenute all'art. 10 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra citata domanda nella seduta del 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità ai pareri espressi ed alle proposte formulate dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2002 i vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla vendemmia 2002, i vigneti già iscritti nell'albo dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso, previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, possono essere iscritti, a titolo transitorio, all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», di cui al presente decreto purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dalla base

ampelografica dell'annesso disciplinare di produzione, non risulti essere superiore al 15% del totale della base medesima.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SAN COLOMBANO AL LAMBRO» O «SAN COLOMBANO».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Rosso» (anche nella tipologia frizzante) e «Bianco» (anche nella tipologia frizzante).

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Rosso:

croatina: 30-50%;

barbera: 25-50%;

uva rara: fino ad un massimo del 15%;

Possono inoltre concorrere, alla produzione di detto vino, anche le uve a bacca nera provenienti da uve di vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Milano, Lodi e Pavia, presenti nei vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15% sul totale.

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Bianco:

chardonnay: minimo 50%;

pinot nero: minimo 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le province di Milano, Lodi e Pavia, presenti nei vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15% sul totale, con esclusione dei vitigni aromatici.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», devono essere prodotte esclusivamente nella zona collinare che comprende parte del territori amministrativi dei comuni di: San Colombano al Lambro in provincia di Milano, Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, Miradolo Terme e Inverno Monteleone in provincia di Pavia.

Tale zona è così delimitata: partendo dal Km 16 della strada provinciale che esce da San Colombano al Lambro, il limite prosegue lungo questa in direzione sud fino ad incrociare in prossimità di Mostiola la strada statale n. 234 Casalpusterlengo - Pavia al Km 27 segue la strada statale verso ovest (Pavia) ed in prossimità del Km 23.900 prosegue per la strada che costeggia la strada statale in direzione di Pavia, dopo i primi 400 metri, piega quindi verso nord e poi verso nord-ovest fino a raggiungere il centro abitato di Miradolo, lo attraversa e sempre in direzione nord-ovest, prosegue per la strada che raggiunge Monteleone, attraversa tale centro abitato e, comprendendo la località di Palazzola di Monteleone, attraversa tale centro abitato e, sul proseguimento, 150 m dopo il centro di Invernino, segue la strada interpoderale Perduta in direzione est e poi nord, fino ad incrociare la strada che da Monteleone conduce a Graffignana; continua in direzione est su quest'ultima fino ad incrociare in prossimità della Cascina da Zerbi, la roggia Colombara; prosegue lungo questa verso sud-est fino ad incontrare la strada Graffignana - San Colombano al Lambro in prossimità del Km 37.500, prosegue lungo questa verso San Colombano al Lambro, attraversa il centro abitato per raggiungere in uscita il Km 16 della strada provinciale da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari e pedecollinari ben esposti con equilibrata proporzione di sabbia, limo e argilla, mentre sono da escludere in particolare i fondi valle ed i terreni in pianura.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2500. I vigneti di nuovo impianto o di reimpianto per la produzione della denominazione d'origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» recante la menzione di «vigna» seguita dal toponimo, dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3300.

Forme di allevamento e sesti d'impianto.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche dei vini: spalliera semplice o doppia, pergola a tetto inclinato, Casarsa GDC. Per i vigneti di nuovo impianto o di reimpianto per la produzione della denominazione d'origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Calombano», recante la menzione «vigna» seguita dal toponimo, le forme di allevamento consentite sono: spalliera semplice o doppia, cordone speronato basso e Casarsa.

I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione Lombardia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta.

Irrigazione e forzatura.

È vietata ogni tipo di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino.

Resa ad ettaro e titolo alcolometrico volumico minimo naturale.

La resa massima di uva a ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» sono:

	T/ha	vol%
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Rosso:	11	10,5
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Bianco:	11	10,5

La resa massima di uva a ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» recante la menzione «vigna» seguita dal toponimo, sono:

	T/ha	vol%
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Rosso:	11	11,5
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Rosso riserva:	10	12
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Bianco:	11	11

Anche in annate favorevoli, la produzione di uva per ettaro dovrà essere riportata, nei limiti sopra indicati, purché la produzione globale di uva del vigneto non superi del 20% le rese prestabilite.

La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia e con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e il parere del Consorzio di Tutela, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltura, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Pavia e Lodi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione e imbottigliamento.

Le operazioni di vinificazione, elaborazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di San Colombano al Lambro in provincia di Milano, di Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, di Miradolo Terme, Inverno e Monteleone e Chignolo Po in provincia di Pavia.

Le operazioni per la elaborazione dei vini frizzanti sono autorizzate anche nell'ambito delle province di Piacenza e Pavia.

Tuttavia è consentito che suddette operazioni di vinificazione, elaborazione e invecchiamento siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve - ma a non più di 3 Km in linea d'aria dal confine della stessa - e che siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. l.

La deroga, come sopra prevista, è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione interessata e comunicata all'Ispettorato repressione frodi e alle Camere di commercio competenti per territorio.

Arricchimento e colmatura.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'atrt. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite, ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5% per la complessiva durata dell'invecchiamento.

Elaborazione.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

Resa uva-vino e vino-ettaro.

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e la produzione massima di vino per ettaro, sono:

	uva/vino %	Hl/ha
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Rosso:	70	77
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Bianco:	70	77

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» recante la menzione «vigna» seguita dal toponimo, sono:

	uva/vino %	Hl/ha
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Rosso:	70	77
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Rosso riserva:	70	70
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Bianco:	70	77

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Invecchiamento, immissione al consumo.

Il vino a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Bianco recante la menzione «vigna» seguita da toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare,

può essere affinato anche in legno e immesso al consumo dopo avere maturato almeno tre mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data di imbottigliamento.

Il vino a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Rosso recante la menzione «vigna» seguita da toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, puo essere affinato anche in legno e immesso al consumo a decorrere dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia avendo maturato almeno tre mesi di affinamento in bottiglia.

Il vino a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» recante la menzione «vigna» seguita da toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ai 24 mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 in recipienti di legno, può fregiarsi del termine «Riserva».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d'origine controllata «S. Colombano al Lambro» o «San Colombano» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«San Colombano al Lambro» o «San Calombano» Rosso:

colore: rosso rubino di varia intensità;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Bianco:

colore: paglierino o paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: armonico, talvolta abboccato, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

I vini a denominazione di origine controllata «S. Colombano al Lambro» o «San Colombano con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: sapido, tranquillo, fine, di corpo, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino intenso con riflessi granati;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: sapido, tranquillo, armonico, di corpo, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Bianco:

colore: paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% voI;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Per i vini a denominazione di origine controllata «S. Colombano al Lambro» o «San Colombano» con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, è consentita la conservazione in recipienti di legno; il sapore di tali vini può rilevare lieve sentore (o percezione) di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, i limiti di acidità totale e dell'estratto secco netto sopra indicati.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Qualificazioni.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore e nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Annata.

Nella presentazione e designazione dei vini può essere riportata l'indicazione dell'annata della vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione è obbligatoria per i vini recanti la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, e dalla specificazione riserva.

Art. 8.

Confezionamento

Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 recanti la menzione «vigna» seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita in recipienti di capacità fino ai cinque litri.

Tappatura e recipienti.

Tutti i vini della denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o, «San Colombano» se confezionati in recipienti inferiori a cinque litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo raso bocca.

L'uso del tappo di sughero raso bocca è obbligatorio per i vini recanti la menzione «vigna».

02A13249

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 11 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionale delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 18 ottobre 2002 per sciopero generale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 18 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 novembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A13200

DECRETO 11 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 18 ottobre 2002 per sciopero generale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 18 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 novembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A13201

DECRETO 11 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato

10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 18 ottobre 2002 per sciopero generale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 18 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 novembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A13202

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 29, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno nel giorno 14 ottobre 2002, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e 18 ottobre 2002, intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 99/7/2002 in data 23 ottobre 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno nel giorno 14 ottobre 2002, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 causato da una assemblea del personale e l'irregolare funzionamento nel giorno 18 ottobre 2002, causato da uno sciopero di personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 ottobre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A13197

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 94/7/2002 in data 23 ottobre 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 18 ottobre 2002, causato da uno sciopero di personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 ottobre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A13198

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo, avvenuta il giorno 18 ottobre 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., R.D.R./CUB, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 18 ottobre 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica di Torino, con nota n. 4286/26/02 del 22 ottobre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

legge 25 ottobre 1985, n. 592.

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 4 novembre 2002

Il direttore regionale: PIRANI

02A13203

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Torino, avvenuta il giorno 18 ottobre 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., R.D.R./CUB, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 18 ottobre 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica di Torino, con nota n. 4287/26/02 del 22 ottobre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

legge 25 ottobre 1985, n. 592.

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 4 novembre 2002

Il direttore regionale: PIRANI

02A13199

PROVVEDIMENTO 7 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 18 ottobre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel giorno 18 ottobre 2002; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari, con decreto del 16 ottobre 2002, ne ha disposto la chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 25 ottobre 2002 con nota prot. n. 2729/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 novembre 2002

Il direttore regionale: SPAZIANI

02A13250

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 novembre 2002, n. **34.**

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2002, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato
Agli Uffici centrali di ragioneria presso le Amministrazioni autonome dello Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio rapporti col Tesoro
Al Magistrato alle acque - Venezia, al Magistrato per il Po
All'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po di Parma;
Alla Corte dei conti
Alle Sezioni regionali della Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello Stato
Agli Uffici territoriali del governo
Al Dipartimento per le politiche fiscali
All'Agenzia delle entrate
All'Agenzia delle dogane
All'Agenzia del demanio
All'Agenzia del territorio
Al Dipartimento del tesoro - Direzione V
Ai Dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze
Alle Direzioni provinciali dei servizi vari
Alle Poste italiane S.p.a.

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo
Alle Amministrazioni autonome dello Stato
Ai commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
Alle Ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano
All'Associazione bancaria italiana

Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 2002 raccomandandone l'osservanza.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici sul contenuto del decreto-legge n. 194 del 6 settembre 2002, «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica » convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 31 ottobre 2002, ed in particolare per quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 che configura più rigorosamente il termine del 31 dicembre quale chiusura dell'esercizio finanziario, prevedendo la irricevibilità, da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato, di atti d'impegno che dovessero pervenire oltre tale data, fatti salvi quelli derivanti da applicazioni di leggi pubblicate nel mese di dicembre.

N.B. Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di chiusura sono evidenziate in corsivo.

TITOLO I - ENTRATE

Paragrafo 1

Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e la resa della contabilità

Come è noto, a seguito del protocollo di intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'Amministrazione della Banca d'Italia per la «Rendicontazione telematica delle entrate imputate all'erario dello Stato», a decorrere dal 1° gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la lista 129T-seconda parte, nonché i tabulati mod. 55T, mod.55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i versamenti riguardanti l'esercizio 2002, in assenza di tali supporti cartacei, detti uffici continuano ad avvalersi delle nuove funzionalità realizzate dal Sistema Informativo - R.G.S. che consentono di interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle loro diverse aggregazioni.

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano i predetti uffici e le Agenzie fiscali interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio entro il *10 gennaio 2003* agli uffici centrali del bilancio presso le varie amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le agenzie fiscali sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i concessionari del servizio della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle ragionerie provinciali dello Stato.

Le stesse ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del tesoro Direzione V (ufficio I), agli uffici centrali del bilancio competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.

È da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che é stata eliminata la possibilità di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato. Pertanto, i predetti uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il Sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del *31 marzo 2003.*

Al fine di superare le difficoltà operative rappresentate dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere quindi possibile la corretta gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura si ritiene possibile derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del Ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo 2001-modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

Si richiama altresì l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Sarà cura poi delle sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del *15 aprile 2003* e renderle disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il *22 aprile 2003*.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Diparti-

mento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed all'ufficio centrale del bilancio competente.

TITOLO II - SPESE

PARAGRAFO 1

Termini di emissione dei titoli di spesa

A) *Ordini di pagare.*

Le amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti uffici centrali del bilancio ed alle ragionerie provinciali dello Stato *entro e non oltre il 5 dicembre 2002.*

Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato potranno trasmettere, via terminale, i relativi mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. fino al *18 dicembre 2002.*

Le Sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2002, fino alla data ultima del *20 dicembre 2002* (così come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del mandato informatico).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome dei creditore, l'esatto ammontare del debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) *Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.*

Le amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti uffici centrali del bilancio ed alle ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento non oltre il termine del *20 novembre 2002* per consentire, *dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Sezioni di tesoreria entro il 30 novembre 2002 e la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati.*

Si fa presente che *entro il termine del 20 dicembre 2002* le amministrazioni emittenti devono far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi da amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

Le sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del 20 dicembre 2002, ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.

Le sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2002 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono *entro il 30 novembre 2002* buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane S.p.a., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti uffici pagatori di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla sezione di tesoreria provinciale.

C) Decreti di assegnazione fondi.

Le amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 «Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale» non oltre il termine del 20 novembre 2002.

Gli uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il termine di cui al precedente punto A).

PARAGRAFO 2

Spese da sistemare

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il *31 gennaio 2003*, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 (modifi-

cato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 367/1994) e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In proposito si precisa :

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre *entro il 25 gennaio 2003*;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2002, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata *entro il 31 marzo 2003*, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare *entro la chiusura dell'esercizio 2002*, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle tesorerie di cui al precedente § 1. Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59-*bis*, comma 1, della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33), distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Correlativamente, si raccomanda alle amministrazioni centrali, nonché agli uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione, specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata, dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-*bis* C. G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle amministrazioni centrali e periferiche.

Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.

Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa.

In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si reputa essenziale rivolgere invito agli uffici periferici affinché comunichino tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza.

Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, let-

tera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

È da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilità generale - primo, secondo e terzo, comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari - come precisato al paragrafo 3 - Spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle sezioni di tesoreria provinciale, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 31 gennaio 2003, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod.62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2002, in conto della gestione dell'esercizio 2002, distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati; i predetti elenchi mod. 62 C.G. dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Quanto ai modelli 62 C.G., si precisa che essi dovranno essere compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:

nel primo saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi *entro il 31 dicembre 2002* e non portati in uscita entro la stessa data dalle sezioni di tesoreria provinciale, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2003; sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo. Per ciò che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod.62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere più avanti anche la lettera *G)*;

nel secondo saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali non è stato ancora emesso il relativo titolo di pagamento e indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2003 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione: «esclusivamente per ordinativi da trasportare». Inoltre le amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non pervenuti *alla data del 31 agosto 2003.*

Si richiama altresì l'attenzione delle amministrazioni ad una tempestiva emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2002 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi». La Banca d'Italia trasmetterà agli uffici centrali del bilancio presso le singole amministrazioni nonché alle ragionerie provinciali dello Stato gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente entro il 30 giugno 2003 i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.

Le sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo *fino al termine massimo del 14 febbraio 2003.*

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2002 quando la relativa comunicazione della locale sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine *del 14 febbraio 2003* dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2002 e trasportati all'esercizio 2003.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al paragrafo 3 - Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art. 61-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;

dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;

dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passività finanziarie.

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n. 232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La facoltà di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 28 dicembre 2001, n. 449 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2001, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilità - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

a) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Capitanerie di porto, U.P.B. 6.1.1.5: *2716*, 2717, 2718, 2719;

b) DIFESA: Armamenti navali, U.P.B. 10.1.1.4: 1432, U.P.B. 10.1.2.2: 1476; Armamenti aeronautici, U.P.B. 11.1.1.3: 1665, U.P.B. 11.1.2.3: 1711; Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate, U.P.B. 12.1.1.3: 1885, U.P.B. 12.1.2.2: 1927; Lavori e demanio, U.P.B. 15.1.1.3: 2073, U.P.B. 15.1.2.4: 2150; Sanità militare, U.P.B. 16.1.1.3: 2291; Bilancio e affari finanziari, U.P.B. 22.1.2.1: 2545; Arma dei carabinieri, U.P.B. 23.1.1.5: 2891; Armamenti terrestri, U.P.B. 26.1.1.3: 3773; Commissariato e servizi generali, U.P.B. 27.1.1.6: 4021; Ispettorato logistico dell'esercito, U.P.B. 28.1.1.3: 4261; Ispettorato supporto logistico navale e dei fari, U.P.B. 29.1.1.3 : 4381; Ispettorato logistico/Comando logistico dell'aeronautica, U.P.B. 30.1.1.3: 4551; ufficio del segretariato generale per la gestione degli enti dell'area industriale, U.P.B. 31.1.1.4: 4731.

Le sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi, fatte salve le variazioni al regime di trasportabilità degli ordini di accreditamento intervenute nel corso dell'esercizio, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunicherà alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale -Servizio rapporti col tesoro, per via informatica.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3, 444 e 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, *entro il termine ultimo del 10 gennaio 2003*, alle sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle sezioni di tesoreria provinciale di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto termine del 15 gen-

naio 2003. Dopo la predetta data del *10 gennaio 2003*, le stesse sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive amministrazioni, per il tramite degli uffici centrali del bilancio o delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, *entro il 20 gennaio 2003*, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Le sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo 3 (Adempimenti delle tesorerie).

Gli ordini di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi motivo non dovesse essere attribuita dal Sistema informativo la nuova imputazione, andranno restituiti dalle sezioni di tesoreria provinciale alle rispettive amministrazioni emittenti per il tramite degli uffici centrali del bilancio o delle ragionerie provinciali dello Stato competenti. I pagamenti nel frattempo disposti su tali ordini di accreditamento, andranno sistemati dalle competenti amministrazioni mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento nell'esercizio 2003, in conto residui.

D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2002.

Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora entro il *20 gennaio 2003* l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.

Gli uffici delle Poste italiane S.p.a. debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 2003 (prorogabile al 10 per necessità operative) alle sezioni di tesoreria provinciale i documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al *31 dicembre 2002.*

E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2002.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera *B)* del paragrafo 1, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il *31 dicembre 2002* da parte delle competenti sezioni di tesoreria provinciale.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 2002, viene effettuato dalle competenti sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2003.

Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2002.

Ai sensi dell'art. 59-*bis* della legge di contabilità generale dello Stato, come è noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino *al 20 dicembre 2002* una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a *euro 5,16* sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119 - da considerarsi di efficacia permanente- dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al *31 dicembre 2002*, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno

2003. Si raccomanda alle amministrazioni centrali ed *agli uffici scolastici regionali* la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 2002 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 2003, in conto residui;

2) gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2002 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2003, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32-*bis* C. G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-*bis* C. G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art. 1450 delle vigenti istruzioni sui servizi generali del tesoro emanato in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;

3) i mandati informatici emessi nell'anno 2002 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come è noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ulteriori e più dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

PARAGRAFO 3

Adempimenti delle tesorerie

L'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, *entro il 20 gennaio 2003*, trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:

a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;

b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale;

c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.

Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta Amministrazione centrale segnala al Sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto *c)*, pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.

Tali informazioni, tramite lo stesso Sistema informativo, sono rese disponibili agli uffici centrali di bilancio, alle ragionerie provinciali dello Stato e agli altri uffici di ragioneria.

Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione, non pagati entro il 31 dicembre 2002, si raccomanda agli uffici delle Poste italiane S.p.A. di tenere presente che i relativi documenti sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime sezioni ad effettuare le scritturazioni in uscita non oltre il 31 marzo 2003 dei mandati in limite di perenzione pagati in tempo utile.

Le sezioni di tesoreria provinciale invece, *entro il 20 gennaio 2003*, dovranno inviare:

a) ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub - anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre 2002, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo per l'accennato art. 728);

b) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante la nota mod. 100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 2002 d'imminente chiusura e inestinti al 31 dicembre 2002 e con altra nota mod. 100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto già trasportati all'esercizio 2002 ed inestinti alla fine dell'esercizio medesimo; tale elenco dovrà comprendere in allegato gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, nonché, eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 2001, pagati in tempo utile ma non con-

teggiati nel mese di dicembre 2002 (circolare della Direzione generale del tesoro 23 agosto 1926. n. 19915, Bollettino finanze, 1926, pagina 1999).

Le sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 2003 con apposito elenco alle amministrazioni emittenti, per il tramite degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 2002 non devono più essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle sezioni ai competenti uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono *entro il 31 gennaio 2003* (come già indicato nel paragrafo 2) alle sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti alla «chiusura» degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi *entro il 22 aprile 2003*, trasmettono:

ai predetti uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod.15 C.G., della scheda mod.14 C.G., nonché di una copia dei mod.34 C.G.;

all'ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, altra copia del suddetto mod.34 C.G.;

all'amministrazione emittente una terza copia del ripetuto mod. 34 C.G.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere *entro il 15 aprile 2003* l'elenco predetto, le sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi, invieranno, comunque, agli uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'ufficio centrale di Ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di due copie del mod. 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'amministrazione emittente.

I suddetti uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonché una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, sarà provveduto con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime sezioni di tesoreria provinciale, entro il *10 febbraio 2003*, dovranno trasmettere:

1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare (mod.32-*bis* C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2002. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-*ter* C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2003.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2003 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2001, trasportati all'esercizio 2002 e non ancora estinti al 31 dicembre 2002, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2002 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-*bis* C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio suc-

cessivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-*bis* C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-*bis* C. G. e 34 C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 2002, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste italiane S.p.a. e da eventuali altri uffici pagatori.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Le sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-*bis* C. G. o buoni speciali modello 31-*quater* C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali modello 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.a. e da altri uffici pagatori nonché dalle sezioni di tesoreria provinciale diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-*bis* C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).

Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2003 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo 2, all'ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2003, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle ragionerie provinciali dello Stato competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2003, le sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-*bis* C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod. 32-*bis* C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 2002. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2002 e pagati entro il 31 dicembre 2002, ma versati presso la sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui al paragrafo 2 sub lettera *B)*, affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie dello Stato, dovranno far carico per l'esercizio 2003 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.

Le sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

PARAGRAFO 4

Spese fisse e pensioni
Adempimenti delle Direzioni provinciali dei servizi vari

Le direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere *entro il 15 gennaio 2003* alla Corte dei conti (ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2002.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2002, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle direzioni provinciali dei servizi vari all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno invece che alla Corte dei conti.

Le medesime direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresì, trasmettere, *entro il 31 gennaio 2003*, agli uffici centrali del bilancio presso le amministra-

zioni centrali *e alle ragionerie provinciali dello Stato delle città capoluogo di regione per gli uffici scolastici regionali*, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2002 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo *2198 (u.p.b. 3.1.6.1)* dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2002, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». È consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi .

PARAGRAFO 5

Adempimenti del mese di dicembre 2002

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2003.

Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato potranno effettuare, per gli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2003, la registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a partire dal *17 dicembre 2002*. Inoltre dal *23* dicembre 2002 i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2003.

Sarà cura dell'amministrazione e degli uffici emittenti far pervenire agli uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.

Resta da aggiungere che negli ultimi dieci giorni di dicembre è confermata la possibilità di emettere, con una nuova numerazione a partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.

Sarà compito tuttavia sempre dell'amministrazione e degli uffici emittenti inviare tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di «esercizio finanziario 2003».

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2003.

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle amministrazioni negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2002, in conto dell'esercizio 2003, dovranno essere trasmessi alle sezioni di tesoreria provinciale con separati elenchi, avendo cura di evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2003.

C) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2003 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2003, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

PARAGRAFO 6

Prescrizione e perenzione amministrativa

La legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: «i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il secondo comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato così modificato *dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194: «Le somme stanziate per spese in conto capitale*

non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno». Inoltre, per effetto della legge n. 246 del 31 ottobre 2002, di conversione di detto decreto-legge, è stato introdotto il comma 6 bis il quale, in via transitoria, dispone che «Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005».

Infine, si ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7 abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'art. 36 anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all'art. 54, comma 16 della legge n. 449/1997.

Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi, all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità, e precisamente: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi». Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità.

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell'amministrazione dei monopoli di Stato in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al richiamato art. 36 della vigente legge di contabilità. Ciò per effetto dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha stabilito, tra l'altro, la non applicabilità alla predetta Amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

TITOLO III - PATRIMONIO

PARAGRAFO I

Contabilità dei beni mobili e immobili

A) Premessa.

Le disposizioni innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e di quelle dipendenti dalle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, trovano per effetto del decreto interministeriale, in via di emanazione, relativo alla « nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione «, una prima espressione con il conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che sorreggono il nuovo modello di rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale; il documento esporrà, come previsto, distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC '95 (Regolamento n. 2223/1996 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità). Per quanto concerne i beni mobili ed immobili è da precisare, poi, che la nuova classificazione non andrà a sostituire l'attuale distinzione in «categorie» dei beni dello Stato ma è aggiuntiva ad essa; ciò in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, tale classificazione dovrà differenziarsi da quella derivante da esigenze giuridico-amministrative su cui si basano le «categorie»riportate finora nel Conto generale del patrimonio.

Resta solo da aggiungere che sulla riorganizzazione del Conto generale del patrimonio,che prenderà l'avvio come detto con il rendiconto 2002, e sull'introduzione dei nuovi modelli contabili che dovranno riportare la classificazione dei beni per «categorie» e quella ulteriore del SEC '95, quest'ultima a partire dall' esercizio 2003, verranno fornite successive istruzioni.

B) Contabilità dei beni mobili

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 - Regolamento per la gestione dei consegnatari - cassieri delle amministrazioni dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n. 115 - Nuove istruzioni generali sui servizi del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi centrali dello Stato (Parte VI), nonché delle seguenti circolari della Ragioneria generale dello Stato:

n. 11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;

n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilità dei beni mobili relativa all'esercizio 1987;

n. 18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri;

n. 88 del 28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato;

n. 48 dell'8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e scarico mod.130 P.G.S. meccanizzato;

n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.

Per quanto concerne le contabilità relative ai beni mobili delle Agenzie fiscali, si rimanda alla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza in corso di emanazione e contenente istruzioni applicative del decreto ministeriale 5 febbraio 2002.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98 C.G.), compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico - mod. 130 P.G.S. - figlia e della relativa documentazione nonché della fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del mod. 96 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato) *entro il termine improrogabile del 15 febbraio 2003* all'ufficio centrale del bilancio competente, per gli uffici centrali ed alle ragionerie provinciali dello Stato, per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di questi ultimi (art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979).

Le amministrazioni non tenute alla osservanza della menzionata circolare n. 88 debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura delle proprie contabilità, i dati necessari ai competenti uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale del patrimonio.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun ufficio e categoria:

le consistenze finali dell'esercizio 2001;

gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2002 (competenza o residui secondo le modalità di cui alla menzionata circolare n. 11) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;

gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri uffici;

gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);

gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiché gli stessi vanno inclusi tra le «sopravvenienze»);

le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);

le diminuzioni per cessioni ad altri uffici ;

le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);

le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;

le consistenze finali dell'esercizio 2002.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari, per una più esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti che risultino assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino i capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2002, distintamente per competenza e residui; ovviamente occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come già sopra segnalato, è necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).

Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Le istituzioni scolastiche, che pur avendo acquisita la personalità giuridica dal 1° settembre 2000 non abbiano ancora effettuato il passaggio di gestione e redatto il processo verbale di consegna, devono continuare a gestire i beni mobili con contabilità erariale.

Infatti, fino a che non venga formalizzato il passaggio di gestione non può darsi luogo al discarico ed i beni mobili devono rimanere in carico al consegnatario dell'istituto di provenienza, che ne conserva la responsabilità e che è obbligato a rendere entro i termini previsti, i modelli 98 C.G. contenenti le variazioni intervenute durante l'esercizio per ciascuna categoria di beni che vanno contabilizzate con il loro inserimento nel

Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a cura delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ovviamente i modelli 98 C.G. riporteranno esclusivamente le variazioni in diminuzione avvenute a tutto il 31 dicembre 2002, dovute a provvedimenti formali di discarico eventualmente intervenuti, in quanto le acquisizioni successive al 31 agosto 2000 sono contabilizzate direttamente nelle scritture inventariali della nuova istituzione scolastica dotata di personalità giuridica essendo state conseguite con fondi del proprio bilancio.

Per quanto attiene ai beni già trasferiti agli Istituti dotati di personalità giuridica a seguito di sottoscrizione del processo verbale ed in quanto discaricati dalla contabilità erariale, nonché per quei beni in dotazione di istituti già dotati di personalità giuridica al 31 agosto 2000 che hanno subito trasformazione dal processo di dimensionamento previsto dalle leggi di riforma *del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, agli adempimenti contenuti nella circolare della Ragioneria generale dello Stato I.G.B., n. 6 del 23 gennaio 1994, dovrà provvedere il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno al Collegio dei revisori dell'ambito territoriale scolastico di appartenenza. Qualora non siano stati ancora insediati i Collegi anzidetti, o in assenza del suindicato rappresentante, a tali adempimenti dovrà provvedere il Direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'istituto scolastico.*

Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare al riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio 1988 del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che fa obbligo di allegare necessariamente, nella contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo all'ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2003, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il termine del *31 marzo 2003*.

Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considererà « inadempienti » tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i mod. 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

2) Modello «97 C.G. - Riassunto delle variazioni».

Entro il termine improrogabile del 30 aprile 2003, in deroga a quanto previsto dalla circolare n. 8 sopracitata, le ragionerie provinciali dello Stato avranno cura di inviare al competente ufficio centrale del bilancio, unitamente al modello «estratto 1997 C.G.», il modello « 1997 C.G. - Riassunto delle variazioni» (da richiedere con la funzione DABI, limitatamente al solo riepilogo), debitamente convalidato dal direttore.

C) Contabilità dei beni immobili.

Per quanto riguarda l'argomento si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza n. 58 del 24 giugno 1998, con la quale sono state impartite alle ragionerie provinciali dello Stato le istruzioni per la restituzione in via definitiva dei servizi contabili svolti per conto delle ex Intendenze di finanza (ora Filiali dell'Agenzia del Demanio) ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Per effetto di dette istruzioni le contabilità riguardanti le variazioni verificatesi nella consistenza immobiliare sono compilate dalle Filiali dell'Agenzia del Demanio.

Pertanto, le predette Filiali devono trasmettere in duplice copia, *entro e non oltre il 14 febbraio 2003*, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il mod. 91 delle variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 2002 da rendicontare, unitamente al mod. 16 (ex mod. 83) - riassunto delle scritture delle vendite - ed al mod. 78 (ex mod. 198) - riassunto dei dati delle operazioni di affrancazioni.

Si precisa che il mod. 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle ragionerie provinciali dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dalle amministrazioni della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali peraltro non vi è attualmente una procedura automatizzata che rilevi nel corso dell'esercizio tali variazioni, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'ufficio centrale del bilancio presso le amministrazioni predette e a quello presso l'ex Ministero delle finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. È da precisare in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione delle finanze e quelle della difesa o delle infrastrutture e dei trasporti.

Le ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare entro il *31 marzo 2003* le predette contabilità

con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23-*bis* a valore, nonché con i dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiornando questi ultimi con le variazioni, eventualmente non già rilevate nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il *15 aprile 2003*; all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle finanze il prospetto riassuntivo del mod. 91, allegando copia del mod. 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa, del mod. 16 (ex mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198).

A tale scopo vengono inviati alle ragionerie provinciali dello Stato da parte dell'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (*Gazzetta ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984).

L'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario-patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata «prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna "e")»;

b) mod. 16 C.G. (ex 83), rigo B;

c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1) il mod. 16 C.G. (ex 83), rigo P oppure, in caso affrancazioni, il mod. 78 (ex 198) colonna 7;

2) prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;

3) mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.

Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Sono da segnalare peraltro le problematiche derivanti dalla modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 dall'art. 1, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 442 che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente. Ciò consente agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

Tale situazione non permette alle ragionerie provinciali dello Stato di parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria.

A tal fine, come richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, con nota n. 0021316 del 26 aprile 2000, le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono comunicarla alle coesistenti ragionerie provinciali dello Stato per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

Si ritiene inoltre opportuno precisare che sul capitolo 4010 (u.p.b. 1.3.1) dovranno affluire i proventi delle vendite di immobili connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mentre i proventi afferenti le vendite di altri immobili (esclusi quelli situati all'estero, per i quali i relativi introiti trovano imputazione al capitolo 4005 (u.p.b. 1.3.1) dovranno essere attribuiti al capitolo 4003 (u.p.b. 1.3.1).

È da precisare infine che i proventi derivanti dalla alienazione dei beni immobili, dismessi dall'Amministrazione della difesa ai sensi del comma 112 del suindicato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovranno essere invece attribuiti al capitolo 4011 (u.p.b. 1.3.1).

D) Contabilità dei beni considerati immobili agli effetti inventariali.

Per effetto del secondo comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) sono da considerarsi «immobili» agli effetti inventariali i beni di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.

Tali beni, che vengono riportati nel Conto generale del patrimonio dello Stato, sono attualmente raggruppati nelle seguenti classi:

raccolta discografica presso la discoteca di Stato;

quadri, statue, ecc.;

raccolte bibliografiche;

materiali destinati alle lavorazioni.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928).

Sarà cura degli stessi uffici corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza, per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;

per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.

È da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti uffici centrali delle amministrazioni per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *entro il 10 gennaio 2003*, una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti uffici centrali del bilancio *entro il 20 febbraio 2003* per consentire la successiva acquisizione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato *non oltre il 31 marzo 2003*.

Roma, 12 novembre 2002

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ALLEGATO n. 1

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

20 novembre 2002 - Termine ultimo per l'invio degli ordini di accreditamento ai competenti uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato da parte delle amministrazioni centrali e periferiche nonché, per i decreti di assegnazione fondi, da parte delle sole amministrazioni centrali.

30 novembre 2002 - *Termine ultimo entro il quale gli uffici centrali del bilancio trasmettono gli ordini di accreditamento alla sezione di tesoreria provinciale.*

5 dicembre 2002 - Termine ultimo per l'inoltro agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti degli ordini di pagare da parte delle amministrazioni centrali e periferiche.

17 dicembre 2002 - Inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2003 da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato competenti.

18 dicembre 2002 - Termine ultimo per l'inoltro, via terminale, da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato dei mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.GE.P.A.

20 dicembre 2002 - Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici da parte delle sezioni di tesoreria provinciale;

Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori a *euro 5,16* sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione (vedi Titolo II, lettera *F*, paragrafo 2).

Termine per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale da parte delle amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto.

Termine anche per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale di:

1) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad *euro 5,16* (vedi Titolo II, lettera *F* paragrafo 2);

2) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

23 dicembre 2002 - Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia dei mandati informatici relativi agli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2003 perché siano disponibili presso le sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2003.

Termine per l'emissione, da parte dei funzionari delegati, dei titoli di spesa commutabili in quietanza di entrata estintivi delle aperture di credito con partite residuali uguali o inferiori ad *euro 5,16* (vedi Titolo II, lettera *F*, paragrafo 2).

31 dicembre 2002 - Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente.

Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato, di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre.

10 gennaio 2003 - Termine per l'invio, agli uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro - Direzione V (ufficio I) della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli uffici di ragioneria e delle Agenzie fiscali.

Termine ultimo per far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Termine per la restituzione da parte degli uffici delle Poste italiane S.p.a. alle sezioni di tesoreria provinciale dei documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 31 dicembre 2002.

Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni considerati immobili agli effetti inventariali ai competenti uffici centrali delle amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca da parte degli Istituti ed uffici centrali e periferici.

11 gennaio 2003 - Data di inizio per la restituzione - da parte delle sezioni di tesoreria provinciale alle amministrazioni emittenti, per il tramite degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

15 gennaio 2003 - Termine per l'inoltro alla Corte dei conti, da parte delle direzioni provinciali dei servizi vari, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

20 gennaio 2003 - Termine per la trasmissione al Sistema informativo R.G.S., da parte dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, di un flusso informatico contenente l'elenco dei:

a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;

b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale;

c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.

Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta Amministrazione centrale segnala allo stesso Sistema informativo R.G.S. i mandati di cui al punto *c)*, pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.

Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2002.

Termine per l'elaborazione dei mandati informatici inestinti da trasportare al nuovo esercizio da parte dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria.

Termine per versare al capitolo «entrate eventuali e diverse» del bilancio, da parte dei funzionari delegati del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi, importi, non utilizzabili, *non superiori a euro 5,16*.

Termine per l'inoltro all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante note mod. 100T, dell'elenco in duplice esemplare degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 2002 ed inestinti al 31 dicembre 2002 e di quelli già trasportati ed egualmente inestinti alla fine dell'esercizio medesimo.

25 gennaio 2003 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle amministrazioni e agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre.

31 gennaio 2003 - Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali *e alle ragionerie provinciali dello Stato delle città capoluogo di regione per gli uffici scolastici regionali* degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2002 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data.

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle sezioni di tesoreria provinciale, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2002 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare.

10 febbraio 2003 - Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale:

1) ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio esemplare (mod. 32-*bis* C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2002 alla chiusura dell'esercizio;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilità speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

14 febbraio 2003 - Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio.

Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle ragionerie provinciali dello Stato, competenti per territorio, dei mod. 91 delle variazioni annuali alla consistenza immobiliare da parte delle filiali dell'Agenzia del demanio.

15 febbraio 2003 - Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G. ai competenti uffici centrali del bilancio per gli uffici centrali, ed alle ragionerie provinciali dello Stato per gli uffici periferici.

20 febbraio 2003 - Termine per l'invio agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni considerati immobili agli effetti inventariali.

31 marzo 2003 - Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle prenotazioni per modifica di imputazione nonché di riduzione dell'importo o annullamento delle quietanze di versamento, da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato.

Termine entro il quale gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato sono tenute a far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare.

Termine ultimo per l'inoltro agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei titoli di spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile.

Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo.

Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili da parte degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato.

Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni considerati immobili agli effetti inventariali da parte degli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Termine ultimo per le ragionerie provinciali dello Stato per provvedere al riscontro delle contabilità dei beni immobili (mod. 91, 16 e 78) con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23-*bis* a valore, nonché con l'anagrafe dei beni immobili patrimoniali inseriti nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Termine tassativo per la presentazione, da parte dei funzionari delegati, agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie provinciali dello Stato competenti del rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.

15 aprile 2003 - Termine ultimo per le sezioni di tesoreria provinciale di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali dello Stato.

Termine ultimo per l'inoltro alle sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.

Termine per provvedere, da parte delle ragionerie provinciali dello Stato, all'invio all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91, con allegata copia del mod. 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa, del mod. 16 (ex mod. 83) e del mod. 78 (ex mod. 198).

22 aprile 2003 - Termine ultimo per le sezioni di tesoreria provinciale per rendere disponibili al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le variazioni di entrata effettuate.

Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale:

1) agli uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti);

2) all'ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale competente ed alle amministrazioni emittenti, di una copia del suddetto mod. 34 C. G.

30 aprile 2003 - Termine ultimo per l'invio agli uffici centrali del bilancio da parte delle ragionerie provinciali dello Stato, dei modelli relativi alla contabilità dei beni mobili «estratto 1997 C.G» e «97 C.G. - Riassunto delle variazioni».

30 giugno 2003 - *Termine ultimo per l'emissione, da parte delle amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2002 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso «collettivi».*

ALLEGATO n. 2

MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 14 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale).

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 15 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale).

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attività culturali).

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti inventariali per effetto dell'art. 7, secondo comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Mod. 16 (ex mod. 83) (a cura delle filiali dell'Agenzia del Demanio).

Riassunto scritturazioni delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23-*bis* (a cura delle filiali dell'Agenzia del Demanio).

Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

Mod. 31 C.G. (a cura del funzionario delegato).

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31-*bis* C.G. (a cura del funzionario delegato).

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 31-*ter* C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale).

Elenco degli ordinativi estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Mod. 31-*quater* C.G. (a cura del funzionario delegato).

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31-*quinquies* C.G. (a cura del sub-funzionario delegato).

Ordini di prelevamento su sub-anticipazione.

Mod. 32-*bis* C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale).

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 34 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale).

Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C.G. (a cura del funzionario delegato).

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C.G. (a cura delle direzioni provinciali dei servizi vari).

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 78 L (ex mod. 198) (a cura delle filiali dell'Agenzia del Demanio).

Registro che riassume i dati comunicati da dette Filiali mediante i rendiconti annuali mod.78 (ex modello 198), relativamente alle operazioni fatte e da farsi circa le affrancazioni di canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni e alla riscossione di capitali, mutui redimibili.

Mod. 79 R.T. (a cura della Banca d'Italia).

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nel materiale considerato immobile agli effetti inventariali per effetto dell'art. 7, secondo comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Mod. 89 T (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale).

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 91 e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio).

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 97 C.G. «Riassunto delle variazioni» (a cura delle ragionerie provinciali dello Stato).

Prospetto meccanografico, prodotto in forma sintetica nella parte del solo riepilogo, riguardante le variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili per Amministrazione/categoria.

Mod. 98 C.G. (a cura dell'ufficio del Consegnatario).

Prospetto per «categoria» delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili del singolo ufficio consegnatario.

Mod. 100 T (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale).

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod. 108 C.G. (a cura delle sezioni di tesoreria provinciale).

Eventuali variazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-*bis* C.G. da comunicare all'ufficio centrale del bilancio.

02A13224

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 novembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0065
Yen giapponese	121,98
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,63740
Corona svedese	9,0725
Franco svizzero	1,4676
Corona islandese	85,82
Corona norvegese	7,3135
Lev bulgaro	1,9483
Lira cipriota	0,57215
Corona ceca	30,583
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	237,03
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6028
Lira maltese	0,4149
Zloty polacco	3,9353
Leu romeno	33725
Tallero sloveno	229,0900
Corona slovacca	41,619
Lira turca	1593000
Dollaro australiano	1,7896
Dollaro canadese	1,5934
Dollaro di Hong Kong	7,8503
Dollaro neozelandese	2,0241
Dollaro di Singapore	1,7753
Won sudcoreano	1209,61
Rand sudafricano	9,6473

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13371

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 10% liquida Neofarma»

Estratto decreto n. 227 del 28 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 10% LIQUIDA NEOFARMA S.r.l. (ex integratore medicato Neospira 100 L).

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l. con sede legale e fiscale in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia Km 18 - n. 1854, codice fiscale n. 01788090403;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Logiano (Forlì Cesena), via Emilia Km 18 - n. 1854;

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102432010;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102432022.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato pari a base 10 g;

eccipienti:

glicole propilenico 40 g;

acqua depurata q.b. a 100 g.

Specie di destinazione:

vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: ventiquattro giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): dieci giorni.

Validità: sei mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinario in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Republlica italiana.

02A13205

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Neofarma»

Estratto decreto n. 228 del 28 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% NEOFARMA S.r.l. (ex integratore medicato Neospira 200 s).

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l. con sede legale e fiscale in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia Km 18 - n. 1854, codice fiscale n. 01788090403;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Logiano (Forlì Cesena), via Emilia Km 18 - n. 1854;

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102433012;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 102433024.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: spriramicina adipato pari a base 20 g;

eccipienti: destrosio anidro q.b. a 100 g.

Specie di destinazione:

vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malettie gastro-intestinali e dell'apparato locomotore.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: ventiquattro giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): dieci giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinario in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Republlica italiana.

02A13204

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neospira 200»

Estratto decreto n. 229 del 28 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi NEOSPIRA 200.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., con sede legale e fiscale in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia Km 18 - n. 1854, codice fiscale n. 01788090403;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Longiano (Forlì Cesena), via Emilia Km 18 - n. 1854.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102424013.

Composizione: 100 g di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina adirato (pari a base) 20 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 100 g;

Specie di destinazione: suini;

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini: dieci giorni;

Validità: dodici mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13221

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosin 200»

Estratto decreto n. 230 del 28 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi TILOSIN 200

Titolare A.I.C.: Tecnozoo s.n.c., con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), via Piave, n. 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, n. 120.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103372064;

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato pari a tilosina base 200 g;

eccipienti: tritello rosso frumento q.b. a 1000 g (grano tenero).

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini, enterite necrotica, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini, otto giorni per le carni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veeterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13206

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylofeed F.G.»

Estratto decreto n. 231 del 28 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi TYLOFEED F.G.

Titolare A.I.C.: Nuova I.C.C. S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20, codice fiscale n. 01414750594.

Produttore:

la società Gellini International S.r.l. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103371011;

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina 100 g;

eccipienti: semola q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers.

Indicazioni terapeutiche:

suini, enterite necrotica, polmonite enzootica;

broilers (escluse le galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria;

Tempo di attesa: suini e broilers (escluse le galline che producono uova destinate al consumo umano): otto giorni per le carni;

Validità: ventiquattro mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veeterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13207

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651272/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77